SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71

DECRETO 17 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 3748). *(11A03277)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Contea Sclafani» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4228). *(11A03280)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Contessa Entellina» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4229). *(11A03281)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Delia Nivolelli» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4230). *(11A03282)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Eloro» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4231). *(11A03283)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4249). *(11A03278)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Alcamo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4250). *(11A03279)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Erice» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4232). *(11A03284)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Etna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4233). *(11A03285)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Faro» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4234). *(11A03286)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Malvasia delle Lipari» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4235). *(11A03287)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Mamertino di Milazzo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4236). *(11A03288)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Marsala» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4237). *(11A03289)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Menfi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4238). *(11A03290)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Monreale» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4239). *(11A03291)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Noto» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4240). *(11A03292)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4241). *(11A03293)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Moscato di Siracusa» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4242). *(11A03294)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Riesi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4243). *(11A03295)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Salaparuta» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. (Decreto n. 4244). *(11A03296)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

Agenzia Italiana del Farmaco

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2011.

Istituzione di ulteriori sezioni distaccate aggregate agli attuali uffici regionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2004, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 32, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2004, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 172, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione e sono state definite le relative attribuzioni di servizio;

Visto l'art. 34, comma 5, del citato decreto ministeriale, che demanda ad apposito atto del direttore generale la definizione delle competenze territoriali e funzionali degli uffici regionali nonché delle sezioni distaccate di livello non dirigenziale ad essi aggregate;

Visto il decreto direttoriale del 20 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2005, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 165, con il quale sono state fissate le competenze funzionali ed individuati gli ambiti di competenza territoriale degli uffici regionali, prevedendo che le sezioni distaccate degli stessi svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali che ne definiscono altresì la competenza territoriale;

Visto l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede, al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attesa della sua trasformazione in Agenzia fiscale, la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze ed il trasferimento, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione medesima del personale ivi in servizio, anche in soprannumero;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con il quale, fra l'altro, è stata stabilita la data del 1° marzo 2011 a decorrere dalla quale cessano le attività delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e viene conseguentemente messo a disposizione dell'Amministrazione il contingente di personale che ha prodotto istanza per il transito nei ruoli della stessa;

Ritenuto che ai fini dell'avvio del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione, correlato all'assegnazione di detto personale, si rende necessaria, in via preliminare, l'istituzione di altre sezioni distaccate da aggregare agli uffici regionali;

Determina:

Art. 1.

Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono istituite le ulteriori sezioni distaccate aggregate agli attuali uffici regionali, secondo quanto indicato nella tabella *A)* che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale 20 settembre 2005 citato nelle premesse, le sezioni distaccate di cui all'art. 1, nell'ambito delle attribuzioni degli uffici regionali di aggregazione, svolgono i compiti e le funzioni loro assegnate dai direttori regionali che ne definiscono altresì la competenza territoriale.

La presente determinazione sarà sottoposta al controllo secondo la normativa vigente e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 298

Tabella A

Ufficio regionale	**Sede**	**Sezioni distaccate di nuova istituzione**
Piemonte Valle d'Aosta	Torino	Aosta, Asti, Cuneo, Vercelli
Liguria	Genova	Imperia, La Spezia, Savona
Lombardia	Milano	Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Sondrio, Varese
Veneto Trentino Alto Adige	Venezia	Padova, Verona
Friuli Venezia Giulia	Trieste	Gorizia
Emilia Romagna	Bologna	Ferrara, Forlì, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia
Toscana Umbria	Firenze	Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Terni
Marche Abruzzo Molise	Ancona	Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Chieti, L'Aquila, Teramo, Isernia
Lazio	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
Campania	Napoli	Avellino, Caserta
Calabria Basilicata	Cosenza	Catanzaro, Reggio di Calabria, Matera, Potenza
Puglia	Bari	Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
Sicilia	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani
Sardegna	Cagliari	Nuoro, Oristano, Sassari

11A03541

DECRETO 24 febbraio 2011.

Inserimento di fasce di prezzo di sigari e sigaretti e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari, sigaretti e trinciati per pipa.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2011, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010;

Viste l'istanze con le quali la Diadema Spa e la Cigars & Tobacco Italy Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari e sigaretti, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, alcuni prezzi per Kg convenzionale richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalla Società Diadema Spa;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari e sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, sono inseriti i seguenti prezzi per Kg. convenzionale con la relativa ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.389,20	276,00	460,00	634,80	2.760,00
1.650,93	328,00	546,67	754,40	3.280,00
1.691,20	336,00	560,00	772,80	3.360,00
1.852,27	368,00	613,33	846,40	3.680,00
3.120,67	620,00	1.033,33	1.426,00	6.200,00

TABELLA B
SIGARETTI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
253,68	50,40	84,00	115,92	504,00

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BELINDA CORONAS TUBOS	da 1 pezzo	380,00	400,00	2,00
BOLIVAR BELICOSOS FINOS	da 25 pezzi	2.300,00	2.400,00	300,00
BOLIVAR GOLD MEDAL	da 10 pezzi	2.200,00	2.300,00	115,00
BOLIVAR PETIT BELICOSOS EDIZIONE LIMITATA 2009	da 25 pezzi	2.400,00	2.600,00	325,00
BOLIVAR ROYAL CORONAS	da 25 pezzi	1.900,00	1.940,00	242,50
BOLIVAR ROYAL CORONAS TUBOS	da 1 pezzo	2.000,00	2.100,00	10,50
BOLIVAR TUBOS No. 3	da 1 pezzo	1.100,00	1.140,00	5,70
COHIBA BEHIKE BHK 52	da 10 pezzi	5.200,00	5.400,00	270,00
COHIBA BEHIKE BHK 54	da 10 pezzi	6.000,00	6.200,00	310,00
COHIBA BEHIKE BHK 56	da 10 pezzi	6.600,00	6.800,00	340,00
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 5 pezzi	3.100,00	3.200,00	80,00

SIGARI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 25 pezzi	3.100,00	3.200,00	400,00
COHIBA ESPLENDIDOS	da 25 pezzi	5.600,00	5.700,00	712,50
COHIBA ESPLENDIDOS	da 3 pezzi	5.600,00	5.700,00	85,50
COHIBA EXQUISITOS	da 25 pezzi	1.800,00	1.840,00	230,00
COHIBA EXQUISITOS	da 5 pezzi	1.800,00	1.840,00	46,00
COHIBA LANCEROS	da 5 pezzi	3.600,00	3.700,00	92,50
COHIBA LANCEROS	da 25 pezzi	3.600,00	3.700,00	462,50
COHIBA ROBUSTOS	da 25 pezzi	3.400,00	3.460,00	432,50
COHIBA ROBUSTOS	da 3 pezzi	3.400,00	3.460,00	51,90
COHIBA SIGLO I	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
COHIBA SIGLO I	da 5 pezzi	1.800,00	1.900,00	47,50
COHIBA SIGLO I TUBOS	da 1 pezzo	1.900,00	2.000,00	10,00
COHIBA SIGLO III	da 5 pezzi	2.700,00	2.760,00	69,00
COHIBA SIGLO IV	da 5 pezzi	3.300,00	3.360,00	84,00
COHIBA SIGLO IV TUBOS	da 1 pezzo	3.500,00	3.600,00	18,00
COHIBA SIGLO V	da 5 pezzi	4.200,00	4.300,00	107,50
COHIBA SIGLO VI	da 25 pezzi	4.600,00	4.700,00	587,50
COHIBA SIGLO VI	da 10 pezzi	4.600,00	4.700,00	235,00
CUABA DISTINGUIDOS	da 10 pezzi	2.500,00	2.600,00	130,00
CUABA PIRAMIDES EDIZIONE LIMITATA 2008	da 10 pezzi	3.200,00	3.400,00	170,00
CUABA SALOMONES	da 10 pezzi	3.700,00	3.800,00	190,00
EL REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
FONSECA DELICIAS	da 25 pezzi	640,00	680,00	85,00
FONSECA KDT CADETES	da 25 pezzi	600,00	640,00	80,00
FONSECA N.1	da 25 pezzi	1.300,00	1.320,00	165,00
GUANTANAMERA COMPAY	da 10 pezzi	220,00	192,00	9,60
GUANTANAMERA COMPAY	da 5 pezzi	220,00	192,00	4,80
GUANTANAMERA CRISTALES	da 10 pezzi	360,00	370,00	18,50
GUANTANAMERA CRISTALES	da 5 pezzi	360,00	370,00	9,25
GUANTANAMERA CRISTALES	da 1 pezzo	360,00	370,00	1,85
GUANTANAMERA DECIMOS	da 10 pezzi	220,00	216,00	10,80
GUANTANAMERA DECIMOS	da 5 pezzi	220,00	216,00	5,40
GUANTANAMERA MINUTOS	da 3 pezzi	200,00	220,00	3,30
H. UPMANN CONNOISSEUR N. 1	da 25 pezzi	1.900,00	2.000,00	250,00
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	da 1 pezzo	900,00	1.000,00	5,00
H. UPMANN MAGNUM 50	da 25 pezzi	2.400,00	2.500,00	312,50
H. UPMANN MAGNUM 50	da 10 pezzi	2.400,00	2.500,00	125,00
H. UPMANN MAGNUM 50	da 50 pezzi	2.400,00	2.500,00	625,00
H. UPMANN MAGNUM 50 TUBOS	da 1 pezzo	2.520,00	2.600,00	13,00
H. UPMANN REGALIAS	da 25 pezzi	880,00	900,00	112,50
H. UPMANN SIR WINSTON	da 25 pezzi	3.900,00	4.000,00	500,00
H. UPMANN UPMANN No. 2	da 25 pezzi	2.500,00	2.540,00	317,50
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	da 3 pezzi	1.200,00	1.280,00	19,20
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	da 1 pezzo	1.200,00	1.280,00	6,40
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL HABANA	da 10 pezzi	2.100,00	2.200,00	110,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL HABANA	da 25 pezzi	2.100,00	2.200,00	275,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	2.300,00	11,50

SIGARI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	da 25 pezzi	2.100,00	2.140,00	267,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	da 3 pezzi	2.100,00	2.140,00	32,10
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1 TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	2.240,00	11,20
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 25 pezzi	2.100,00	2.200,00	275,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 3 pezzi	2.100,00	2.200,00	33,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 50 pezzi	2.100,00	2.200,00	550,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2 TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	2.300,00	11,50
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE'	da 25 pezzi	1.200,00	1.280,00	160,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE'	da 50 pezzi	1.200,00	1.280,00	320,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU PRINCE	da 25 pezzi	1.360,00	1.400,00	175,00
HOYO DE MONTERREY PALMAS EXTRA	da 25 pezzi	880,00	900,00	112,50
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	da 25 pezzi	1.700,00	1.800,00	225,00
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	da 3 pezzi	1.700,00	1.800,00	27,00
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	da 25 pezzi	280,00	300,00	37,50
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	da 5 pezzi	280,00	300,00	7,50
JOSE' L. PIEDRA BREVAS	da 5 pezzi	360,00	380,00	9,50
JOSE' L. PIEDRA BREVAS	da 25 pezzi	360,00	380,00	47,50
JOSE' L. PIEDRA CAZADORES	da 5 pezzi	400,00	420,00	10,50
JOSE' L. PIEDRA CONSERVAS	da 5 pezzi	380,00	400,00	10,00
JOSE' L. PIEDRA CREMAS	da 5 pezzi	350,00	360,00	9,00
JOSE' L. PIEDRA NACIONALES	da 5 pezzi	360,00	380,00	9,50
JOSE' L. PIEDRA PETIT CETROS	da 5 pezzi	330,00	340,00	8,50
LA GLORIA CUBANA INMENSOS	da 10 pezzi	2.600,00	2.700,00	135,00
MONTECRISTO EDMUNDO	da 25 pezzi	2.500,00	2.600,00	325,00
MONTECRISTO EDMUNDO	da 3 pezzi	2.500,00	2.600,00	39,00
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	da 3 pezzi	2.640,00	2.700,00	40,50
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	da 1 pezzo	2.640,00	2.700,00	13,50
MONTECRISTO ESPECIALES N. 2	da 25 pezzi	2.200,00	2.240,00	280,00
MONTECRISTO GRAND EDMUNDO EDIZIONE LIMITATA 2010	da 10 pezzi	3.200,00	3.300,00	165,00
MONTECRISTO LINEA OPEN EAGLE	da 20 pezzi	2.500,00	2.600,00	260,00
MONTECRISTO LINEA OPEN EAGLE TUBOS	da 1 pezzo	2.660,00	2.700,00	13,50
MONTECRISTO LINEA OPEN JUNIOR	da 20 pezzi	1.300,00	1.400,00	140,00
MONTECRISTO LINEA OPEN JUNIOR TUBOS	da 1 pezzo	1.400,00	1.500,00	7,50
MONTECRISTO LINEA OPEN MASTER	da 20 pezzi	2.000,00	2.100,00	210,00
MONTECRISTO LINEA OPEN MASTER TUBOS	da 1 pezzo	2.120,00	2.200,00	11,00
MONTECRISTO LINEA OPEN REGATA	da 20 pezzi	1.700,00	1.800,00	180,00
MONTECRISTO LINEA OPEN REGATA TUBOS	da 1 pezzo	1.800,00	1.900,00	9,50
MONTECRISTO N. 2	da 25 pezzi	2.640,00	2.700,00	337,50
MONTECRISTO N. 2	da 3 pezzi	2.640,00	2.700,00	40,50
MONTECRISTO N. 2	da 10 pezzi	2.640,00	2.700,00	135,00
MONTECRISTO N. 3	da 3 pezzi	1.920,00	1.960,00	29,40
MONTECRISTO N. 3	da 10 pezzi	1.920,00	1.960,00	98,00
MONTECRISTO N. 4	da 5 pezzi	1.440,00	1.480,00	37,00
MONTECRISTO N. 4	da 3 pezzi	1.440,00	1.480,00	22,20
MONTECRISTO N. 4	da 10 pezzi	1.440,00	1.480,00	74,00
MONTECRISTO N. 5	da 25 pezzi	1.300,00	1.340,00	167,50
MONTECRISTO N. 5	da 5 pezzi	1.300,00	1.340,00	33,50

SIGARI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MONTECRISTO N. 5	da 10 pezzi	1.300,00	1.340,00	67,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	da 10 pezzi	1.800,00	1.900,00	95,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS	da 1 pezzo	1.960,00	2.000,00	10,00
MONTECRISTO PETIT TUBOS	da 1 pezzo	1.700,00	1.800,00	9,00
MONTECRISTO PETIT TUBOS	da 5 pezzi	1.700,00	1.800,00	45,00
MONTECRISTO TUBOS	da 1 pezzo	2.400,00	2.440,00	12,20
PARTAGAS ARISTOCRATS	da 25 pezzi	880,00	900,00	112,50
PARTAGAS ARISTOCRATS	da 5 pezzi	880,00	900,00	22,50
PARTAGAS CORONAS JUNIOR TUBOS	da 1 pezzo	960,00	1.000,00	5,00
PARTAGAS CORONAS SENIOR	da 1 pezzo	1.040,00	1.100,00	5,50
PARTAGAS CULEBRAS	da 9 pezzi	1.300,00	1.340,00	60,30
PARTAGAS LUSITANIAS	da 25 pezzi	3.200,00	3.280,00	410,00
PARTAGAS LUSITANIAS	da 10 pezzi	3.200,00	3.280,00	164,00
PARTAGAS MILLE FLEURS	da 10 pezzi	880,00	900,00	45,00
PARTAGAS PARTAGAS DE LUXE TUBOS	da 1 pezzo	1.160,00	1.200,00	6,00
PARTAGAS PETIT CORONAS ESPECIALES	da 5 pezzi	880,00	900,00	22,50
PARTAGAS PRINCESS	da 25 pezzi	700,00	740,00	92,50
PARTAGAS SALOMONES	da 10 pezzi	3.100,00	3.200,00	160,00
PARTAGAS SERIE D ESPECIAL EDIZIONE LIMITATA 2010	da 10 pezzi	2.500,00	2.600,00	130,00
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 25 pezzi	2.100,00	2.200,00	275,00
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 3 pezzi	2.100,00	2.200,00	33,00
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 10 pezzi	2.100,00	2.200,00	110,00
PARTAGAS SERIE D N. 4 TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	2.300,00	11,50
PARTAGAS SERIE P No 1 - GIARA	da 25 pezzi	2.520,00	2.580,00	322,50
PARTAGAS SERIE P No 2	da 25 pezzi	2.500,00	2.600,00	325,00
PARTAGAS SERIE P No 2	da 10 pezzi	2.500,00	2.600,00	130,00
PARTAGAS SERIE P NO. 2 TUBOS	da 1 pezzo	2.600,00	2.700,00	13,50
PARTAGAS SHORTS	da 50 pezzi	1.240,00	1.300,00	325,00
POR LARRAÑAGA MONTE-CARLO	da 25 pezzi	840,00	900,00	112,50
POR LARRANAGA PETIT CORONAS	da 50 pezzi	1.200,00	1.240,00	310,00
PUNCH DIADEMAS EXTRA	da 1 pezzo	4.100,00	4.200,00	21,00
PUNCH DIADEMAS EXTRA	da 10 pezzi	4.100,00	4.200,00	210,00
PUNCH DOUBLE CORONAS	da 50 pezzi	3.400,00	3.480,00	870,00
PUNCH PETIT CORONATIONS	da 1 pezzo	1.000,00	1.040,00	5,20
PUNCH PUNCH PUNCH	da 25 pezzi	1.860,00	2.040,00	255,00
PUNCH PUNCH PUNCH	da 50 pezzi	1.860,00	2.040,00	510,00
PUNCH PUNCH PUNCH TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	2.300,00	11,50
PUNCH ROYAL SELECTION No. 12	da 25 pezzi	1.400,00	1.440,00	180,00
QUINTERO BREVAS	da 25 pezzi	600,00	640,00	80,00
QUINTERO NACIONALES	da 5 pezzi	600,00	640,00	16,00
RAFAEL GONZALEZ PANETELAS EXTRA	da 25 pezzi	500,00	520,00	65,00
RAMON ALLONES ALLONES SPECIALLY SELECTED	da 25 pezzi	1.900,00	2.000,00	250,00
RAMON ALLONES GIGANTES	da 25 pezzi	2.880,00	3.000,00	375,00
RAMON ALLONES SMALL CLUB CORONAS	da 25 pezzi	1.200,00	1.300,00	162,50
ROMEO Y JULIETA BELICOSOS	da 25 pezzi	2.300,00	2.400,00	300,00
ROMEO Y JULIETA CAZADORES	da 25 pezzi	1.700,00	1.800,00	225,00
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	da 1 pezzo	3.600,00	3.700,00	18,50

SIGARI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	da 3 pezzi	3.600,00	3.700,00	55,50
ROMEO Y JULIETA EXHIBICION No. 4	da 50 pezzi	1.800,00	1.840,00	460,00
ROMEO Y JULIETA LOS TRES ROMEO	da 3 pezzi	1.300,00	1.400,00	21,00
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	da 25 pezzi	1.340,00	1.400,00	175,00
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	da 5 pezzi	1.340,00	1.400,00	35,00
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	da 25 pezzi	840,00	880,00	110,00
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	da 5 pezzi	840,00	880,00	22,00
ROMEO Y JULIETA PETIT PRINCESS	da 25 pezzi	1.100,00	1.140,00	142,50
ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES	da 25 pezzi	840,00	880,00	110,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 5 pezzi	1.100,00	1.200,00	30,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 1 pezzo	1.100,00	1.200,00	6,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 3 pezzi	1.100,00	1.200,00	18,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 1 pezzo	1.200,00	1.300,00	6,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 3 pezzi	1.200,00	1.300,00	19,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 1 pezzo	1.000,00	1.100,00	5,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 3 pezzi	1.000,00	1.100,00	16,50
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	da 25 pezzi	2.100,00	2.200,00	275,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	da 10 pezzi	2.100,00	2.200,00	110,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS ED.GIARA CERAMICA	da 25 pezzi	2.390,00	2.440,00	305,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	2.300,00	11,50
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	da 3 pezzi	2.200,00	2.300,00	34,50
ROMEO Y JULIETA SPORTS LARGO	da 25 pezzi	700,00	740,00	92,50
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS	da 10 pezzi	2.100,00	2.200,00	110,00
SAINT LUIS REY SERIE A	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA EL PRINCIPE	da 25 pezzi	1.300,00	1.320,00	165,00
SANCHO PANZA BELICOSOS	da 25 pezzi	2.160,00	2.200,00	275,00
SANCHO PANZA MOLINOS	da 25 pezzi	1.900,00	1.940,00	242,50
SELECCION PIRAMIDES	da 5 pezzi	3.800,00	3.880,00	97,00
SELECCION ROBUSTOS	da 5 pezzi	3.600,00	3.680,00	92,00
TRINIDAD FUNDADORES	da 5 pezzi	3.900,00	4.000,00	100,00
TRINIDAD FUNDADORES	da 12 pezzi	3.900,00	4.000,00	240,00
TRINIDAD REYES	da 24 pezzi	1.500,00	1.600,00	192,00
TRINIDAD REYES	da 5 pezzi	1.500,00	1.600,00	40,00
TRINIDAD ROBUSTO EXTRA	da 3 pezzi	3.900,00	4.000,00	60,00
TRINIDAD ROBUSTO EXTRA	da 12 pezzi	3.900,00	4.000,00	240,00
TRINIDAD SHORT ROBUSTOS T EDIZIONE LIMITATA 2010	da 12 pezzi	3.000,00	3.100,00	186,00
VEGAS ROBAINA CLASICO	da 25 pezzi	2.000,00	2.040,00	255,00
VEGAS ROBAINA CLASICO	da 5 pezzi	2.000,00	2.040,00	51,00
VEGAS ROBAINA DON ALEJANDRO	da 25 pezzi	3.100,00	3.200,00	400,00
VEGAS ROBAINA FAMOSOS	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
VEGAS ROBAINA FAMOSOS	da 5 pezzi	1.800,00	1.900,00	47,50
VEGAS ROBAINA UNICOS	da 25 pezzi	2.400,00	2.500,00	312,50

SIGARETTI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
COHIBA CLUB	da 20 pezzi	360,00	380,00	19,00
COHIBA CLUB	da 10 pezzi	360,00	380,00	9,50
COHIBA MINI	da 10 pezzi	252,00	260,00	6,50
COHIBA MINI	da 50 pezzi	252,00	260,00	32,50
GUANTANAMERA PURITOS	da 10 pezzi	280,00	240,00	6,00
GUANTANAMERA PURITOS	da 5 pezzi	280,00	240,00	3,00
JOSE' L. PIEDRA MINI	da 20 pezzi	120,00	124,00	6,20
MINI COHIBA	da 20 pezzi	252,00	260,00	13,00
MONTECRISTO CLUB	da 20 pezzi	320,00	330,00	16,50
MONTECRISTO CLUB	da 10 pezzi	320,00	330,00	8,25
MONTECRISTO CLUB	da 50 pezzi	320,00	330,00	41,25
MONTECRISTO MINI	da 20 pezzi	212,00	220,00	11,00
MONTECRISTO MINI	da 10 pezzi	212,00	220,00	5,50
MONTECRISTO MINI BOX WOOD	da 50 pezzi	212,00	220,00	27,50
MONTECRISTO PURITOS	da 5 pezzi	480,00	504,00	6,30
MONTECRISTO PURITOS	da 25 pezzi	480,00	504,00	31,50
MONTECRISTO PURITOS	da 7 pezzi	480,00	504,00	8,82
PARTAGAS 10 CLUB	da 10 pezzi	220,00	228,00	5,70
PARTAGAS 10 MINI	da 10 pezzi	160,00	168,00	4,20
PARTAGAS CHICOS	da 5 pezzi	440,00	456,00	5,70
PARTAGAS CHICOS	da 25 pezzi	440,00	456,00	28,50
PUNCH MINI TIN BOX	da 20 pezzi	160,00	180,00	9,00
ROMEO Y JULIETA CLUB	da 20 pezzi	270,00	280,00	14,00
ROMEO Y JULIETA MINI	da 10 pezzi	180,00	184,00	4,60
ROMEO Y JULIETA PURITOS	da 5 pezzi	456,00	480,00	6,00

TABACCO TRINCIATO PER PIPA (TABELLA C)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ASHTON BLACK PARROT	da 100 grammi	250,00	315,00	31,50
ASHTON OLD LONDON	da 100 grammi	260,00	315,00	31,50
ASHTON SOVEREIGN	da 100 grammi	260,00	315,00	31,50
ASHTON THE FRAGRANT BLEND	da 100 grammi	260,00	315,00	31,50
RATTRAY'S 3 NOGGINS FULL	da 100 grammi	270,00	320,00	32,00
RATTRAY'S 7 RESERVE MEDIUM	da 50 grammi	270,00	330,00	16,50
RATTRAY'S ACCOUNTANTS MIXTURE	da 100 grammi	270,00	320,00	32,00
RATTRAY'S BAGPIPER'S DREAM	da 100 grammi	285,00	370,00	37,00
RATTRAY'S BLACK MALLORY	da 50 grammi	270,00	330,00	16,50
RATTRAY'S BLACK VIRGINIA	da 100 grammi	270,00	300,00	30,00
RATTRAY'S BROWN CLUNEE	da 100 grammi	270,00	300,00	30,00
RATTRAY'S CHARLES MIXTURE	da 50 grammi	270,00	350,00	17,50
RATTRAY'S DARK FRAGRANT	da 100 grammi	270,00	300,00	30,00
RATTRAY'S HAL O'THE WYND	da 100 grammi	270,00	300,00	30,00
RATTRAY'S HIGH SOCIETY	da 50 grammi	270,00	350,00	17,50
RATTRAY'S HIGHLAND TARGE	da 100 grammi	270,00	300,00	30,00
RATTRAY'S JOCKS MIXTURE	da 100 grammi	270,00	300,00	30,00
RATTRAY'S MARLIN FLAKE	da 100 grammi	270,00	320,00	32,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
RATTRAY'S OLD GOWRIE	da 100 grammi	270,00	300,00	30,00
RATTRAY'S PROFESSIONAL MIXTURE	da 100 grammi	270,00	300,00	30,00
RATTRAY'S RED RAPPAREE	da 50 grammi	270,00	330,00	16,50
RATTRAY'S SWEET FRAGRANT	da 50 grammi	270,00	350,00	17,50
RATTRAY'S TERRY RED	da 50 grammi	270,00	350,00	17,50
ROBERT McCONNELL BLACK & GOLD	da 50 grammi	270,00	350,00	17,50
ROBERT McCONNELL GLEN PIPER MELLOW AROMATIC	da 50 grammi	270,00	360,00	18,00
ROBERT McCONNELL MADURO	da 50 grammi	270,00	330,00	16,50
ROBERT McCONNELL ORIENTAL	da 50 grammi	270,00	330,00	16,50
ROBERT McCONNELL PURE LATAKIA	da 50 grammi	290,00	350,00	17,50
ROBERT McCONNELL RED ROSES	da 100 grammi	285,00	300,00	30,00
ROBERT McCONNELL RED VIRGINIA	da 50 grammi	270,00	350,00	17,50
ROBERT McCONNELL SCOTTISH BLEND	da 50 grammi	270,00	330,00	16,50
ROBERT McCONNELL SCOTTISH CAKE	da 50 grammi	270,00	350,00	17,50
ROBERT McCONNELL SCOTTISH FLAKE	da 50 grammi	270,00	390,00	19,50
ROBERT McCONNELL SPECIAL LONDON MATURE	da 50 grammi	270,00	390,00	19,50

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 398

11A03642

DECRETO 2 marzo 2011.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da € 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» da inserire nelle Serie Speciali – millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1 e n. 3, relativi alle riunioni della Commissione permanente tecnico-artistica del 26 gennaio 2011 e del 22 febbraio 2011, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2011 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

Sentita l'«Unità tecnica di missione» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fornire supporto al Comitato interministeriale per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia e per assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma degli interventi connessi alle stesse celebrazioni;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete e di stabilirne il corso legale;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 dedicate al «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», in versione fior di conio e proof, da aggiungere alle serie divisionali millesimo 2011, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

metallo: argento; valore nominale: € 5,00; diametro: 32 mm; titolo in millesimi: legale 925 - tolleranza ± 3‰; peso: legale 18 g - tolleranza ± 5‰.

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro, profilo di donna volto a destra con la chioma raccolta in trecce tenute insieme da una stella a cinque punte, allegoria dell'Italia, in giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA», in basso, il nome dell'autore «G. BERTI»;

sul rovescio: al centro, figura allegorica dell'Italia turrita in piedi che regge, nella mano destra, spighe di grano ed una ruota dentata, ai lati, quattro cavalli rampanti che evocano la quadriga, dietro, un cerchio a simbolo dell'equilibro e dell'armonia, in giro, in alto, «150° ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ D'ITALIA», in basso, le date «1861» e «2011», in campo, a sinistra «R» e «VS», sigla dell'autore Valeria Sicilia, a destra il valore «5 EURO»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Le monete d'argento da 5 euro, celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», millesimo 2011, hanno corso legale dal 15 marzo 2011.

Art. 5.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A03196

DECRETO 2 marzo 2011.

Definizione delle caratteristiche artistiche della faccia nazionale e corso legale delle monete da € 2 a circolazione ordinaria celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» - millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 1° maggio 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 975/98 del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale n. 506412 del 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 121414 del 10 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2007, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Visti i verbali n. 1 e n. 3, relativi alle riunioni della Commissione permanente tecnico-artistica del 26 gennaio 2011 e del 22 febbraio 2011, dai quali risulta che la moneta celebrativa da € 2, millesimo 2011, sarà dedicata al «150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

Sentita l'«Unità tecnica di missione» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per fornire supporto al Comitato interministeriale per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia e per assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma degli interventi connessi alle stesse celebrazioni;

Considerato che i servizi competenti della Commissione europea hanno comunicato il loro nulla osta, ai sensi della raccomandazione della Commissione del 19 dicembre 2008 sugli orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale, sulla moneta celebrativa da 2 euro;

Considerata la necessità di stabilire il corso legale delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2011, celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», emesse ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue:

sul dritto: al centro, tre bandiere tricolore che sventolano, a rappresentare i tre giubilei del 1911, 1961, 2011, in un collegamento ideale tra le generazioni: logo del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. Nella parte superiore, ad arco, la scritta «150° DELL'UNITÀ D'ITALIA»; in campo, a destra, il monogramma «RI» della Repubblica italiana; in basso, le date «1861 › 2011»; sotto, al centro, «R» e a destra, la sigla dell'incisore Ettore Lorenzo Frapiccini «ELF INC.»; intorno le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione della citata raccomandazione della Commissione europea del 29 settembre 2003, è autorizzata la coniazione delle monete da 2 euro celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» per un contingente in valore nominale di 20.000.000,00 di euro, pari a 10.000.000 di pezzi, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del «150° Anniversario dell'Unità d'Italia» millesimo 2011, hanno corso legale dal 15 marzo 2011.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A03197

DECRETO 7 marzo 2011.

Determinazione, per l'anno 2010, dell'aliquota media del prelievo erariale unico da applicare singolarmente alla base imponibile maturata nell'anno d'imposta 2010 da ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6a), del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-*ter*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003 concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 39, commi 13 e 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, con appositi decreti, le modalità di effettuazione della liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 30–bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008»;

Visto l'art. 30–bis, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha disposto che «fermo quanto disposto dall'art. 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalità di assolvimento del Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;

Considerato che la raccolta conseguita nell'anno 2010 nel settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6a) del T.U.L.P.S. in base alle comunicazioni acquisite dai Concessionari per il tramite del partner tecnologico Sogei è di € 30.777.004.475,17;

Considerato che i dati sopra riportati sono stati trasmessi con nota n. 1888 del 7 marzo 2011 e che il competente Ufficio ne ha curato l'elaborazione ai sensi del già citato art. 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 185/2008, come riassunto nella tabella allegata;

Decreta:

Art. 1.

1. Sull'incremento della raccolta rilevata per l'anno 2010 (€ 30.777.004.475,17) rispetto a quella per l'anno 2008 (€ 21.465.761.265,97), pari ad € 9.311.243.209,20, sono applicati gli scaglioni di cui al citato decreto legge 29 novembre 2008 n. 185.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, e ferma restando l'aliquota del 12,60% sulla parte di raccolta fino all'ammontare rilevato nel 2008, l'importo su cui applicare le percentuali relative ai singoli scaglioni è evidenziato nella tabella allegata.

Art. 2.

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 il Preu dovuto complessivamente dai concessionari, derivante dal totale delle somme dovute a titolo di imposta secondo i relativi scaglioni, sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6a) del T.U.L.P.S. è pari ad € 3.712.277.322,34.

2. L'aliquota media da applicare alla raccolta di ogni concessionario è pari al 12,062%.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.3, Economia e finanze, foglio n. 94

ALLEGATO

Raccolta 2008	Raccolta 2010	incremento
21.465.761.265,97	30.777.004.475,17	9.311.243.209,20

incremento percentuale	Raccolta 2008	Incremento raccolta	Raccolta 2010	Aliquota Preu	Imposta	Aliquota Preu 2010
-	21.465.761.265,97	-		12,6%	2.704.685.919,51	
15%		3.219.864.189,90		11,6%	373.504.246,03	
15% - 40%		5.366.440.316,49		10,6%	568.842.673,55	
40% - 65%		724.938.702,81		9%	65.244.483,25	
Totale	21.465.761.265,97	9.311.243.209,20	30.777.004.475,17		3.712.277.322,34	12,062%

11A03726

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gafenco Ala Reaboi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gafenco Ala, coniugata Reaboi, nata a Toceni (provincia di Leova, Repubblica moldova) il 13 dicembre 1976, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistenta medicala», conseguito in Moldavia nell'anno 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto;

Vista la nota prot. 19666-P in data 19 marzo 2009 con la quale si comunica che il riconoscimento del titolo della richiedente è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: medicina, chirurgia, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 17 dicembre 2010, a seguito della quale la sig.ra Gafenco Ala è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistenta medicala» conseguito nell'anno 1996 presso il Colegiul de Medicina di Cahul (Moldavia) dalla sig.ra Gafenco Ala, coniugata Reaboi, nata a Toceni (provincia di Leova, Repubblica moldova) il 13 dicembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Gafenco Ala è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03195

DECRETO 3 marzo 2011.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Fonte del Galletto», in comune di Rovegno.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la nota pervenuta in data 21 settembre 2010 con la quale la società «Valtrebbia acque minerali S.p.a.», con sede in Piacenza, via Campagna n. 9, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Galletto», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel comune di Rovegno (Genova), l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 28 settembre 2007, n. 3805, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Fonte del Galletto»;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 febbraio 2011, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Galletto», che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel comune di Rovegno (Genova), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, è la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 3 marzo 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A03391

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Italia Tour Airlines S.p.a. (Decreto n. 57190).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 29 gennaio 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Italia Tour Airlines S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 51883 del 13 maggio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 19 lavoratori dipendenti della società Italia Tour Airlines S.p.a., unità in Montichiari (Brescia) e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Visto il decreto n. 55046 del 2 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 19 lavoratori dipendenti della società Italia Tour Airlines S.p.a., unità in Montichiari (Brescia) e Roma, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Italia Tour Airlines S.p.a. ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in favore di 19 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Montichiari (Brescia) e Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, in favore di 19 lavoratori dipendenti dalla società Italia Tour Airlines S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 29 gennaio 2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti della società Italia Tour Airlines S.p.a., unità in Montichiari (Brescia) e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

Matricola INPS: 9010261531.

Matricola I.N.P.S. Roma: 9010258207.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Italia Tour Airlines S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A03206

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2011.

Autorizzazione alla società «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA s.r.l.», in Firenze, a svolgere le attività di controllo per la DOC «Terre di Casole».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Casole» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Terre di Casole»;

Vista la nota prot. 18863 del 4 ottobre 2010 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ha comunicato l'intenzione di dismettere l'attività di controllo a carico della filiera vitivinicola DOC «Terre di Casole»;

Vista la nota del 19 novembre 2010, acquisita con prot. 25059 del 19 novembre 2010, con la quale il consorzio dei vini DOC Terre di Casole, preso atto della volontà manifestata dalla Camera di commercio, industria, arti-

gianato e agricoltura di Siena di cessare l'attività di controllo, ha individuato la società «Toscana certificazione agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», quale struttura di controllo della DOC «Terre di Casole»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Toscana certificazione agroalimentare S.r.l.» quale soggetto idoneo individuato;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana, con nota prot. n. 26077 IG.50.40.20 del 2 febbraio 2011, nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Toscana certificazione agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», con sede in Firenze, viale Belfiore n. 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Terre di Casole» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Toscana certificazione agroalimentare S.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena trasmette alla struttura di controllo autorizzata, ove possibile in formato elettronico, tutti i dati e gli elementi documentali concernenti la gestione dei carichi nonchè l'attività documentale ed ispettiva posta in essere a carico della filiera vitivinicola DOC «Terre di Casole» fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo autorizzata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Il decreto dirigenziale prot. 13348 del 18 giugno 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Terre di Casole» è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03198

DECRETO 4 febbraio 2011.

Autorizzazione alla società «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA S.r.l.», in Firenze, a svolgere le attività di controllo per la DOC «Montecarlo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Montecarlo» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16659 del 22 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Montecarlo»;

Vista la nota prot. 18150 del 26 novembre 2010 con la quale la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca ha comunicato l'intenzione di dismettere l'attività di controllo a carico della filiera vitivinicola DOC «Montecarlo»;

Vista la nota del 14 gennaio 2011, acquisita con prot. 987 del 18 gennaio 2011, con la quale il Consorzio vini D.O.C. Montecarlo, preso atto della volontà manifestata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca di cessare l'attività di controllo, ha individuato la società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», quale struttura di controllo della DOC «Montecarlo»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale soggetto idoneo individuato;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con nota prot. n. 18440 IG.50.90.10 del 26 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», con sede in Firenze, Viale Belfiore, 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Montecarlo» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca trasmette alla struttura di controllo autorizzata, ove possibile in formato elettronico, tutti i dati e gli elementi documentali concernenti la gestione dei carichi nonchè l'attività documentale ed ispettiva posta in essere a carico della filiera vitivinicola DOC «Montecarlo» fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo autorizzata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Il decreto dirigenziale prot. 16659 del 22 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Montecarlo» è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03200

DECRETO 4 febbraio 2011.

Autorizzazione alla società «Toscana Certificazione Agroalimentare», in breve «TCA s.r.l.», in Firenze a svolgere le attività di controllo per la DOC «Colline Lucchesi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Colline Lucchesi» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16660 del 22 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colline Lucchesi»;

Vista la nota prot. 18150 del 26 novembre 2010 con la quale la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca ha comunicato l'intenzione di dismettere l'attività di controllo a carico della filiera vitivinicola DOC «Colline Lucchesi»;

Vista la nota del 17 gennaio 2011, acquisita con prot. 1039 del 18 gennaio 2011, con la quale il Consorzio dei vini delle Colline Lucchesi, preso atto della volontà manifestata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca di cessare l'attività di controllo, ha individuato la società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», quale struttura di controllo della DOC «Colline Lucchesi»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale soggetto idoneo individuato;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con nota prot. n. 18440 IG.50.90.10 del 26 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.», con sede in Firenze, viale Belfiore, 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Colline Lucchesi» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca trasmette alla struttura di controllo autorizzata, ove possibile in formato elettronico, tutti i dati e gli elementi documentali concernenti la gestione dei carichi nonchè l'attività documentale ed ispettiva posta in essere a carico della filiera vitivinicola DOC «Colline Lucchesi» fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo autorizzata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

3. Il decreto dirigenziale prot. 16660 del 22 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colline Lucchesi» è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03204

DECRETO 15 febbraio 2011.

Cancellazione di una varietà foraggiera dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie su richiesta del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. Q/471 del 13 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 24 giugno 2005, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Lolium perenne denominata «Veronique», per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà «Veronique», volta a ottenere la cancellazione della varietà medesima da registro nazionale;

Considerato che la varietà della quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dal relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, la varietà di Lolium perenne «Veronique», Cod. SIAN 8873, iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale n. Q/471 del 13/06/2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Italiana n. 145 del 24 giugno 2005, è cancellata dal registro medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A03205

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Innovagro S.n.c. di Pigliacampo Gabriella e C. S.n.c.», in Ortona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro di saggio «Innovagro S.n.c. di Pigliacampo Gabriella e C. S.n.c.»,

con sede legale in via Principe, 24 - Villa San Leonardo - 66026 Ortona (Chieti), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 7527 del 25 luglio 2008;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 24 agosto 2010 presso il Centro di saggio «Innovagro S.n.c. di Pigliacampo Gabriella e C. S.n.c.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di saggio «Innovagro S.n.c. di Pigliacampo Gabriella e C. S.n.c.», con sede legale in via Principe, 24 - Villa San Leonardo - 66026 Ortona (Chieti), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Innovagro S.n.c. di Pigliacampo Gabriella e C. S.n.c.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 24 agosto 2010.

2. Il Centro di saggio «Innovagro S.n.c. di Pigliacampo Gabriella e C. S.n.c.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03539

DECRETO 4 marzo 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 10 gennaio 2007 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ricotta di Bufala Campana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»;

Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 10 gennaio 2007, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Ricotta di Bufala Campana» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 634 del 19 luglio 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 10 gennaio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03538

DECRETO 4 marzo 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 28 gennaio 2008 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Aglio di Voghiera» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 agosto 2007;

Visto il Regolamento (UE) n. 442 del 21 maggio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera»;

Considerato che l'organismo denominato «Check Fruit Srl», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Aglio di Voghiera» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 442 del 21 maggio 2010;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisii del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 2008, all'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Aglio di Voghiera» è da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Aglio di Voghiera», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 442 del 21 maggio 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Check Fruit Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 28 gennaio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03540

DECRETO 4 marzo 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n.510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2002, con il quale l'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Visti il decreto 29 novembre 2005 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «Check Fruit Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Check Fruit Srl» con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Check Fruit Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Check Fruit Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Arancia Rossa di Sicilia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Check Fruit Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03542

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio accettazione formalità di pubblicità immobiliare di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

il mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Siena per l'intera giornata del 28 gennaio 2011.

Motivazioni

L'ufficio provinciale del Territorio di Siena, con la nota n. 320 in data 28 gennaio 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura del servizio di accettazione formalità per l'intera giornata del 28 gennaio 2011.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con delibera prot. n. 98 dell'8 febbraio 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio; legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 14 febbraio 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A03255

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Rasilez» (aliskiren), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 2088/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rasilez»;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni di rimborsabilità del medicinale «Rasilez»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 25 maggio 2010;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RASILEZ (aliskiren) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«300 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 28 compresse;

n. 038243123 (in base 10) 14H2TM (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 23,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 38,74;

«150 mg compresse rivestite con film - uso orale» blister (PA/ALU/PVC) 28 compresse;

n. 038243200 (in base 10) 14H2W0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 19,56;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 32,28.

Validità del contratto: 12 mesi.

Tetto di spesa complessivo sulla monoterapia e sull'associazione con HCT di 8 milioni di euro sul prezzo ex factory per il primo anno.

Eliminazione del registro di monitoraggio con rinuncia da parte dell'Azienda del requisito di farmaco innovativo.

I prezzi si considerano al lordo delle riduzioni di legge.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasilez» (aliskiren) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03201

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Kaletra» (lopinavir/ritonavir) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 2087/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kaletra» (lopinavir/ritonavir) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con le decisioni del 26 agosto 2010 e del 23 novembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/172/008 «200 mg/50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC)» 120 compresse;

EU/1/01/172/007 «200 mg/50 mg - compresse rivestite con film - uso orale - flacone (HDPE)» 360 (3X120) compresse.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 15 marzo 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2010 concernente «Modificazione della determina 13 gennaio 2010 relativa all'aggiornamento della classificazione, ai fini della fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. (Determinazione n. 1637/2010)»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale KALETRA (lopinavir/ritonavir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«200 mg/50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC)» 120 compresse;

A.I.C. n. 035187071/E (in base 10) 11KUCZ (in base 32);

«200 mg/50 mg - compresse rivestite con film - uso orale - flacone (HDPE)» 360 (3X120) compresse;

A.I.C. n. 035187083/E (in base 10) 11KUDC (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Kaletra» è indicato, in associazione con altri agenti antiretrovirali, per il trattamento di adulti e bambini di età superiore ai 2 anni con infezione HIV-1.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Kaletra» (lopinavir/ritonavir) è classificata come segue.

Confezione:

«200 mg/50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC)» 120 compresse;

A.I.C. n. 035187071/E (in base 10) 11KUCZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 360,23;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 594,52.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kaletra» (lopinavir/ritonavir) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RNRL).

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri, dello specialista infettivologo o del pediatra.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03202

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Angiox» (bivalirudina). (Determinazione/C n. 2086/2011).

Angiox è indicato come anticoagulante in pazienti adulti sottoposti ad intervento coronarico percutaneo (PCI), inclusi i pazienti con innalzamento del tratto ST (STEMI) sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) primario. Angiolax è anche indicato per il trattamento di pazienti adulti con angina instabile/infarto miocardico senza innalzamento del tratto ST (UA/NSTEMI) nel caso di intervento di urgenza ed immediato.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta The Medicines Company UK LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 13 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

ANGIOX è indicato come anticoagulante in pazienti adulti sottoposti ad intervento coronarico percutaneo (PCI), inclusi i pazienti con infarto miocardico con innalzamento del tratto ST (STEMI) sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) primario. «Angiox» è anche indicato per il trattamento di pazienti adulti con angina instabile/infarto miocardico senza innalzamento del tratto ST (UA/NSTEMI) nel caso di intervento di urgenza ed immediato.

Del medicinale «Angiox» (bivalirudina) sono rimborsate come segue.

Confezione:

10 fiale da 250 mg;

A.I.C. n. 036603013/E (in base 10) 12X145 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4200,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6931,68.

Validità del contratto: 12 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa: € 3,2 milioni di euro ex factory.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Angiox» (bivalirudina) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: RASI

11A03203

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Asse ferroviario Monaco - Verona. Accesso sud alla galleria di Base del Brennero. Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona. Lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena: approvazione progetto preliminare (CUPJ94F04000020001). (Deliberazione n. 82/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e visto in particolare l'art. 55, comma 13, come modificato dall'art. 47, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente gli accantonamenti dei proventi della società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e visto in particolare l'art. 1, comma 977, che - tra l'altro - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Vista la legge 2 luglio 2007, n. 151, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che all'art. 8, comma 3, per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ha autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero» - tra i sistemi ferroviari - l'«Asse ferroviario Brennero - Verona - Parma - La Spezia», per il quale indica un costo di 1.510,6 milioni di euro, e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna - Brennero e Valico»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero» - tra i sistemi ferroviari - l'«Asse ferroviario Brennero - Verona - Parma - La Spezia», con un costo aggiornato di 2.536 milioni di euro;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 16 marzo 2010, n. 11416 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione istruttoria relativa al progetto preliminare in approvazione;

Vista la nota 16 settembre 2010, n. 37447, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto - tra l'altro - l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del progetto preliminare del 1° Lotto «Fortezza - Ponte Gardena» del quadruplicamento della linea Fortezza - Verona;

Viste le successive note 5 ottobre 2010, n. 40246, 11 ottobre 2010, n. 41065, e 28 ottobre 2010, n. 44055, con le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha perfezionato la trasmissione della documentazione aggiornata relativa al predetto intervento;

Vista la nota 28 ottobre 2010, n. 4782 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) che, in relazione agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta di questo Comitato, ha formulato osservazioni e richieste al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernenti il «Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona di accesso sud alla Galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco - Verona: lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena»;

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 92260, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - con riferimento all'ordine del giorno della seduta preparatoria di questo Comitato, ha formulato osservazioni sulle proposte all'esame di questo Comitato medesimo;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Considerato che l'«8° Allegato infrastrutture - programmare il territorio le infrastrutture le risorse» (Allegato infrastrutture), allegato al Documento di finanza pubblica 2011-2013, sul quale questo Comitato ha espresso parere con delibera n. 81 del 18 novembre 2010, include, nella tabella 1 «Programma delle infrastrutture strategiche - aggiornamento luglio 2010», nel Sistema valichi, la infrastruttura «Asse ferroviario Fortezza - Verona» con un costo complessivo aggiornato di 4.019,4 milioni di euro e un costo del 1° lotto «Fortezza - Ponte Gardena» di 1.618,4 milioni di euro;

Considerato che, in particolare, il predetto 1° lotto «Fortezza - Ponte Gardena» e il 2° lotto dell'intera opera sono inclusi nella tabella 2 «Quadro programmatico prioritario 2010-2013» del medesimo Allegato infrastrutture, a conferma della volontà del Governo di avviare la realizzazione dell'opera;

Considerato che con decisione 5 dicembre 2008 C(2008) 7726 la Commissione delle Comunità Europee ha concesso un contributo finanziario alla «Linea di accesso meridionale al Brennero» nell'ambito di progetti di interesse comune nel campo delle reti TEN-T, ponendo termini temporali per la progettazione definitiva dei lotti 1, 2 e 4 della medesima Linea;

Considerato che il Contratto di programma 2007-2011, aggiornamento 2009, tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A), sul quale questo Comitato si è espresso con la citata delibera n. 27/2010, include le attività di progettazione dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta Linea, con un costo di 104 milioni di euro, di cui 87 già disponibili al 2008 e 17 quali risorse aggiuntive 2009 a carico dei fondi TEN-T;

Considerato che in data 26 luglio 2010 è pervenuta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), la deliberazione n. 18/2010/G della Corte dei conti con la quale è stata approvata la relazione di deferimento delle risultanze dell'intervento infrastrutturale strategico «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona - Fortezza lotti 1, 2, 3 e 4», da cui è emersa, tra l'altro, l'esigenza di indicare le forme di copertura finanziaria dell'intera opera con il finanziamento di un primo lotto;

Considerato che l'approvazione del progetto preliminare del «Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona» è stata sollecitato anche dal Presidente della Provincia autonoma di Trento con nota 4 novembre 2010;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 20, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009, il dott. Mauro Fabris è stato nominato Commissario straordinario del «Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona di accesso sud alla Galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco - Verona: lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che è ora proposta a questo Comitato l'approvazione del progetto preliminare del 1° lotto «Fortezza - Ponte Gardena», considerato prioritario;

che il predetto 1° lotto comprende la tratta di nuova linea tra Fortezza e Ponte Gardena e le relative interconnessioni con la linea esistente a Fortezza sud e a Ponte Gardena nord, per uno sviluppo di circa 25 km, più rami di interconnessione alla linea storica, e che le opere principali da realizzare, da nord a sud, sono:

la galleria naturale a doppia canna Scalerei, di lunghezza pari a 15,5 km circa;

le interconnessioni di Fortezza che si sviluppano quasi interamente in gallerie a singolo binario;

la «finestra» di Aica (galleria Scaleres) di lunghezza pari a 1,9 km circa;

la «finestra» di Albes (galleria Scaleres) di lunghezza pari a 0,6 km circa;

il ponte «Isarco» tra le gallerie Scaleres e Gardena;

la galleria naturale a doppia canna Gardena di lunghezza pari a 5,8 km circa;

la «finestra» di Chiusa (galleria Gardena) di lunghezza pari a 1,8 km circa;

il posto di comunicazione PC1 nella galleria Gardena;

le interconnessioni di Ponte Gardena che si sviluppano quasi interamente in gallerie a singolo binario;

che il progetto prevede i piani regolatori di stazione di Fortezza e di Ponte Gardena e il potenziamento tecnologico e impiantistico tipico delle linee di alta capacità;

che il progetto si prefigge l'obiettivo di ottimizzare il collegamento ferroviario Monaco - Verona, eliminando i «colli di bottiglia», tra cui quelli di Fortezza e Ponte Gardena, dovuti alla elevata pendenza della linea;

che il Soggetto aggiudicatore in data 5 giugno 2003 ha trasmesso il progetto preliminare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Provincia autonoma di Bolzano e agli Enti interferenti e in data 10 giugno 2003 ha inviato il progetto dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con delibera di Giunta 20 ottobre 2003, n. 3748, ha espresso - tra l'altro - parere positivo con prescrizioni ai sensi dell'allora art. 18 del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 183, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163/2006;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con successiva delibera di Giunta 22 dicembre 2003, n. 4786, ha proceduto all'approvazione definitiva delle modifiche ai piani urbanistici comunali delle zone interessate dal tracciato del progetto preliminare ai fini dell'Intesa Stato - Provincia autonoma, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha formulato parere favorevole con prescrizioni, con nota 2 agosto 2004, prot. ST/407/26166;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha formulato, in data 15 giugno 2005, prot. GAB/2005/5348/B05, parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto preliminare del «Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse ferroviario Monaco - Verona», relativamente ai lotti 1 e 2;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 21 luglio 2006, con protocollo 88/2006, ha espresso parere, con osservazioni, per il prosieguo dell'*iter* procedurale del progetto preliminare dei lotti 1, 2, e 4 del «Quadruplicamento del collegamento ferroviario Fortezza - Verona»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni, nella ultima versione trasmessa in data 11 ottobre 2010, da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi del mancato recepimento o del recepimento parziale di alcune osservazioni come sopra avanzate;

Sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è individuato in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

che il CUP assegnato all'opera è J94F04000020001;

che al fine di non porre a rischio il contributo europeo assentito con la citata decisione 5 dicembre 2008, e di ottemperare alle raccomandazioni contenute nella citata relazione della Corte dei conti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato un sub lotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente", del lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena»;

che il suddetto sub lotto prevede l'anticipazione di alcuni interventi previsti nel progetto preliminare del lotto 1, da realizzare negli impianti di Fortezza e Ponte Gardena e costituiti da:

nell'impianto di Fortezza:

adeguamento della radice sud della stazione di Fortezza, limitatamente alle predisposizioni civili ed impiantistiche, all'allaccio dell'interconnessione sud, compresa la riconfigurazione dell'apparato centrale computerizzato (ACC) ed esclusi gli interventi di competenza di Brenner Basistunnel (BBT *SE)*;

nell'impianto di Ponte Gardena:

nuovo piano regolatore generale (PRG) della stazione di Ponte Gardena da realizzarsi per fasi fino all'assetto definitivo a quattro binari compresi marciapiedi, sottopasso di stazione e impianti sussidiari;

nuovo ACC, comprese le riconfigurazioni per la gestione delle fasi realizzative;

tratto del ramo pari dell'interconnessione, parte all'aperto, parte in trincea e parte in galleria artificiale a semplice binario, sottopassante la linea storica in esercizio, da realizzarsi per fasi al fine di evitare interferenze con l'esercizio stesso, comprensivo di espropri ed eventuali interventi sulla sponda sinistra del fiume Isarco;

adeguamento di opere idrauliche interessanti la stazione di Ponte Gardena, da realizzarsi per fasi contestualmente al PRG;

che il cronoprogramma di realizzazione del sub lotto funzionale è il seguente:

attività relative alla progettazione definitiva: novembre 2010 - giugno 2012;

affidamento: luglio 2012 - giugno 2013;

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori: giugno 2013 - gennaio 2020;

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo del 1° lotto Fortezza - Ponte Gardena, oggetto della proposta di approvazione, attualizzato al 2010 e al netto dell'IVA, è pari a 1.557 milioni di euro;

che, a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni, si è determinato un maggiore costo di 61,4 milioni di euro (pari a circa il 4% del costo) e che pertanto il limite di spesa dell'investimento è ora stabilito in 1.618,4 milioni di euro al netto di IVA;

che il costo dei lavori riferibili al sub lotto è di 50 milioni di euro al netto di IVA e che il relativo cronoprogramma finanziario è il seguente:

(milioni di euro)

Attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realizzazione sub lotto 1	0,2	1,6	0,05	0,45	10	16	14	4	3	0,6	0,1

che il costo della progettazione definitiva del 1° lotto è pari a 34 milioni di euro;

che la copertura finanziaria del costo a vita intera del suddetto sub lotto funzionale (50 milioni di euro) e del costo della progettazione definitiva del 1° lotto (34 milioni di euro), è riportata nel prospetto che segue:

(euro)

Oggetto	Costo	Copertura		
		UE Decisione C(2008) 7726	Decreto-legge n. 81/2007 art. 8, c. 3	Legge n. 449/1997 art. 55, c. 13
Sub-lotto funzionale: fluidificazione del traffico ed interconnessioni con la rete esistente (lavori)	50.000.000	2.890.000	10.600.000	36.510.000
Progettazione del lotto 1 (definitiva)	34.000.000	17.000.000	17.000.000	
Totale al netto dell'IVA	84.000.000	19.890.000	27.600.000	36.510.000

che il valore residuo da finanziare per il completamento della copertura finanziaria del 1° lotto, al netto delle risorse di cui al punto precedente, è pari a 1.534 milioni di euro;

che per la copertura del predetto fabbisogno residuo, recependo le sollecitazioni della Corte dei Conti in merito alla necessità di indicare le forme di copertura finanziaria del progetto preliminare in esame secon-

do quanto previsto dall'Allegato XXI al decreto legislativo n. 163/2006, sono indicate le seguenti fonti di finanziamento:

1.000 milioni di euro a valere sul fondo speciale di conto capitale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (legge 23 dicembre 2009, n. 191, tabella *B)* da rendere disponibile a partire dal 2012;

113 milioni di euro, ulteriori rispetto ai circa 37 milioni di euro già assegnati al sub lotto funzionale, a valere sui 550 milioni di euro accantonati entro il 2014 ai sensi dell'art. 55, comma 13, della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 47 del decreto-legge n. 78/2010 (con delibera n. 71/2009 è stata prevista la destinazione di una quota di 400 milioni di euro alla copertura finanziaria della Galleria di base del Brennero);

421 milioni di euro da accantonare a partire dal 2014, in applicazione del citato art. 47 del decreto-legge n. 78/2010;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua inoltre le seguenti azioni in grado di apportare possibili ulteriori fonti di finanziamento:

ricorso a Eurovignette;

ricorso ad ulteriori forme di partenariato pubblico privato (PPP);

continuità degli investimenti UE.

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato - con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del 1° lotto «Fortezza - Ponte Gardena» del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona.

1.2. Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 1.618,4 milioni di euro al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del progetto preliminare approvato al punto 1.1.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1 sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella seconda parte del citato allegato. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Ulteriori disposizioni.*

2.1. In occasione della sottoposizione a questo Comitato del progetto definitivo del 1° lotto «Fortezza - Ponte Gardena» in approvazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà relazionare in merito alla procedura per l'utilizzo delle risorse del citato art. 55, comma 13, della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 47 del decreto-legge n. 78/2010, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno 2012, nonché in ordine alla procedura di utilizzo delle ulteriori risorse da accantonare a partire dal 2014 ai sensi dell'art. 47, comma 1, del citato decreto-legge n. 78/2010.

2.2.In tale occasione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a:

trasmettere un quadro aggiornato del costo complessivo del Quadruplicamento della linea ferroviaria da Fortezza a Verona;

effettuare una ricognizione globale delle fonti di finanziamento;

indicare i cronoprogrammi di realizzazione e di spesa dei singoli lotti;

fornire aggiornamenti in ordine a disponibilità e sblocco dei fondi attribuibili al c.d. «finanziamento incrociato», all'eventuale ricorso alla normativa concernente i lotti costruttivi (legge n. 191/2009).

3. *Clausole finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Asse ferroviario Monaco - Verona - Accesso sud alla Galleria di Base del Brennero - Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona: Lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena», approvato con la presente delibera.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

3.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

3.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 74

ALLEGATO

"QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA VERONA- FORTEZZA DI ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO SULL'ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA"

Parte 1 - PRESCRIZIONI

1. recepire e sviluppare, col dettaglio adeguato alla relativa fase di progettazione, le misure di mitigazione e compensazione previste nel progetto preliminare, nello Studio di impatto ambientale e nelle sue integrazioni;
2. nello scavo della Galleria Scaleres e nell'impiego del deposito di materiale di scavo ubicato in Val di Riga,
   - adottare la soluzione che prevede lo spostamento della finestra di Aica-Varna e del relativo cantiere nei pressi del deposito della vai di Riga (area Hinterrigger);
   - adottare la soluzione che prevede, a partire dall'innesto della finestra di Aica, lo scavo tradizionale verso nord e lo scavo meccanizzato con TBM verso sud, con trasporto del materiale di risulta attraverso la suddetta finestra direttamente al deposito della Val di Riga;
   - mantenere le relazioni ecologiche tra l'ambiente fluviale e le aree boschive limitrofe alla Val di Riga e prevedere la realizzazione di aree naturali (stepping stones) d'appoggio per i trasferimenti di carattere trofico e riproduttivo degli organismi legati ad ambienti umidi;
   - evitare l'impiego delle aree di S. Pietro Mezzomonte I e S. Pietro Mezzomonte II per il deposito del materiale di scavo;
   - prevedere e fronteggiare l'eventualità di sfasamenti temporali tra la realizzazione del lotto 1 e la Galleria di base del Brennero;
   - quale deposito per il materiale da scavo viene approvata l'area denominata "Hinterrigger" (estensione circa 23 ettari). L'altezza massima del riporto viene limitata a 15 m. Dovrà quindi essere iniziata in tempo la coltivazione del materiale sottostante l'area (profondità di scavo 8 - 10 m; quantità di materiale 1 - 1,5 milioni di m^3). Il piano delle cave e delle torbiere deve essere modificato in tale senso;
   - adeguare di conseguenza il progetto della cantierizzazione ed il relativo cronoprogramma;
3. cantiere cunicolo finestra Albes/Velturno
   - presso tale cantiere è da prevedersi la realizzazione di una barriera antirumore al fine di proteggere la località di Albes ubicata sulla parte opposta della valle;
   - i depositi di materiale previsti nella documentazione progettuale denominate, “Schrambach I” e “Schrambach II” non sono necessarie e devono quindi essere stralciate.

4. con riferimento alle opere di sistemazione a verde, ripristino ambientale rinaturazione, da eseguire in ogni caso per ogni area di cantiere e di deposito del materiale di scavo:
   - documentare la situazione ante operam con speciale riferimento ai profili naturalistico e paesaggistico;
   - prevedere soluzioni di sistemazione a verde, ripristino ambientale e rinaturazione coerenti con lo stato dei luoghi precedente la realizzazione dell'opera (salvi gli interventi di ingegneria ambientale previsti e prescritti) attraverso un'adeguata progettazione paesaggistica e di opere di rinaturazione, anche agricola;
   - modellare il pendio artificiale risultante dalla rinaturazione del deposito della Val di Riga in forme naturali, ferme restando le esigenze di stabilità del pendio artificiale risultante dall'opera;
   - inquadrare le opere nell'obiettivo di integrazione ecosistemica della flora autoctona, privilegiando l'impianto di specie che garantiscano la diversità biologica e l'integrazione nell'ambiente circostante e adottare specie vegetali scelte nelle rispettive serie della vegetazione potenziale;
   - fare ricorso prevalentemente a tecniche di ingegneria naturalistica, adottando ove possibile, le "Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Servizio VIA, settembre 1997;
   - prevedere l'accantonamento e la conservazione dello strato di humus delle aree che saranno utilizzate quali cantieri e depositi temporanei e definitivi per il successivo reimpiego;

5 progettare e prevedere la realizzazione del Ponte sull'Isarco sviluppando la soluzione che sia:
   - conforme a quella proposta in sede di integrazioni al SIA in modo da conseguire un'opera di attraversamento di alto valore tecnico - architettonico sia in se stessa che nel contesto paesaggistico nel quale è destinata ad inserirsi;
   - evitato che le strutture portanti del ponte vadano ad interessare l'alveo o le sponde del fiume;

6 dettagliare le opere di prevenzione e mitigazione per evitare che la realizzazione dell'opera influisca sulle portate delle falde acquifere e dei corsi d'acqua sfruttati ad uso idropotabile;

7 dettagliare le misure di prevenzione e mitigazione necessarie ad evitare l'inquinamento e l'alterazione del regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee e l'intorbidimento delle acque dell'Isarco. Dovranno in particolare essere dettagliati il sistema di collettamento delle acque inquinate e di prima pioggia dei cantieri e le misure necessarie ad impedire il dilavamento di inquinanti dagli smarini depositati;

8 confermare, anche mediante la predisposizione di opportune simulazioni modellistiche che tengano conto delle particolari condizioni meteorologiche e morfologiche dei siti, che in fase di realizzazione dell'opera gli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polveri (e di altri inquinanti) non determinino il superamento dei valori di legge;

9 completare l'analisi del rumore presente e residuo sui tratti di linea ferroviaria esistente al fine di assicurare che la realizzazione dell'opera non determini il superamento dei limiti di legge su tali tratti e, all'occorrenza, prevedere l'adozione di elementi di protezione attiva e passiva dal rumore;

10 con particolare riferimento alle zone di attenzione individuate nelle integrazioni allo Studio di impatto ambientale, svolgere ulteriori indagini *in situ* e in laboratorio, anche mediante l'utilizzo di modelli di propagazione, per dettagliare i valori di accelerazione ai fini della

valutazione dell'impatto con riferimento sia al comfort degli esseri umani, secondo la norma UNI 9614, che all'integrità strutturale degli edifici, secondo la norma UNI 9916; all'esito, tenendo conto anche della necessaria documentazione testimoniale sullo stato di fatto, adottare sistemi di scavo e/o scelte progettuali (comprese eventuali varianti locali di tracciato) atte a contenere gli effetti di possibili fenomeni di vibrazione in modo da escludere ogni tipo di pregiudizio, anche solo potenziale;

11 realizzare tutte le ulteriori indagini e gli approfondimenti indicati nel progetto preliminare, nello Studio di impatto ambientale e sue integrazioni nonché quelli connessi all'ottemperanza alle presenti prescrizioni tenendo adeguatamente conto dei relativi esiti nella redazione del progetto definitivo. Devono tra l'altro essere eseguite con particolare scrupolo le seguenti indagini destinate a risolvere residue problematiche locali di natura geologica, geotecnica, idrogeologica e di tracciato: sondaggi profondi e direzionati; prove in foro e geofisiche di superficie; prove di laboratorio; monitoraggio delle sorgenti e delle risorse idriche; individuazione delle sorgenti interferibili dalla realizzazione delle gallerie; monitoraggio delle relative risorse per un periodo significativo ad individuare i bacini di carico e gli utilizzi delle stesse;

12 confermare, mediante apposito studio, che i depositi per lo stoccaggio di materiale di scavo ubicati nel fondovalle e gli scavi da effettuare in Val di Riga non influiscano sul regime idraulico del fiume Isarco;

13 prevedere idonee vasche di raccolta, ai portali delle gallerie, al fine di poter trattenere eventuali sostanze sversate o acque di spegnimento collocate;

14 prevedere di rispettare sempre, allo scarico degli impianti di depurazione agli imbocchi delle gallerie (fase di costruzione e di esercizio), i valori limite di emissione dell'allegato D della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. anche attraverso ulteriori misure di sicurezza o limiti di emissioni più restrittive;

15 prevedere per tutte le superfici occupate per le gallerie, ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8, una fascia di rispetto di 10 m dal ciglio sponda delle acque superficiali;

16 nel progetto definitivo dovrà essere stilato un programma di emergenza del sistema di approvvigionamento idropotabile in caso di esaurimento delle sorgenti attualmente utilizzate. Sono da prevedere i seguenti provvedimenti:

- provvedimenti d'urgenza entro 48 ore in caso di ridotta portata delle sorgenti;
- realizzazione di un approvvigionamento provvisorio entro 30 gg.;
- progetto per l'approvvigionamento sostitutivo definitivo;
- tutti i provvedimenti devono essere precedentemente concordati con i titolari delle concessioni d'acqua;

17 predisporre un piano preventivo di intervento che minimizzi eventuali interferenze nel caso in cui, durante le fasi di scavo delle gallerie, si intercettino sistemi acquiferi il cui drenaggio, ad opera dello scavo stesso, possa alterare il sistema di alimentazione delle sorgenti, e introdurre misure di intervento urgente necessarie in caso di venute d'acqua, analizzando le diverse ipotesi e le conseguenti azioni di mitigazione e/o compensazione, ivi compreso un programma di emergenza del sistema di approvvigionamento idropotabile;

18 per eventuali futuri utilizzi dei materiali depositati dovrà essere allegata al progetto definitivo per ogni area di deposito una descrizione geolitologica del materiale depositato, accompagnata da una planimetria e sezioni;

19 la prossima fase progettuale dovrà prevedere tutte le misure ecologiche, paesaggistiche ed ambientali per il ripristino delle aree di intervento ed un sistema di monitoraggio delle misure stesse. Inoltre, dovrà dimostrare che il tracciato delle gallerie che attraversa siti

natura 2000 non comporti ripercussioni negative. Dovrà essere accertato prima dell'inizio dei lavori il rendimento dal punto di vista economico delle aree interessate.

20 con riferimento all'alimentazione elettrica della linea per l'alimentazione del lotto 1 adottare la soluzione che prevede la sottostazione elettrica nell'area della stazione di Fortezza, definirne i dettagli ed approfondire i relativi impatti, con particolare attenzione ad una soluzione che preveda l'adozione di una SSE blindata eventualmente sotterranea;

21 osservare le seguenti prescrizioni, analoghe a quella già impartite dalla Commissione Speciale per la VIA al proponente la Galleria di Base del Brennero e qui riportate:

- definire la contestuale sistemazione del piazzale di Fortezza in coordinamento con il progetto relativo alla Galleria di base del Brennero, individuando chiaramente le opere a carico dei due interventi in tempi, modi e costi. Prevedere la realizzazione di un intervento di riqualificazione e valorizzazione architettonica e paesaggistica, nel rispetto dei valori monumentali presenti, della Stazione di Fortezza, anche finalizzato a caratterizzare la località come "Portale di accoglienza dell'Italia". Sviluppare una progettazione architettonica adeguata dell'imbocco delle gallerie, sia allo scopo di contenere l'impatto acustico, sia per mitigare l'interferenza visiva, in coordinamento con la soluzione da prevedere per l'accesso alla Galleria di base del Brennero al fine di evitare soluzioni contrastanti in una medesima valle; corredare la progettazione di simulazioni fotorealistiche. Tale intervento, comunque non sostitutivo di misure di mitigazione immediate, è da considerare come l'occasione per eliminare i residui impatti sulla componente rumore e vibrazioni a carico di ricettori sensibili che risultino fuori dai limiti di legge nonché per migliorare l'accessibilità alle diverse aree abitative di Fortezza e dunque per recuperare all'uso collettivo le aree delle linee ferroviarie da dismettere;
- sviluppare una soluzione per la sistemazione definitiva del deposito di Vana - Val di Riga coerente con i possibili utilizzi futuri dell'area, siano essi agricoli o finalizzati al riutilizzo di parte del materiale depositato, curando, anche con l'ausilio dei competenti uffici della Provincia, l'adozione di un assetto ambientalmente compatibile; evidenziare sistemazioni transitorie legate ai tempi di attuazione del presente progetto della Linea di Accesso Sud e della Galleria di Base del Brennero, anche in rapporto alla necessità di prevedere una gestione di cantiere e di materiali condivisa e coordinata con il proponente della suddetta Galleria di Base evidenziando i tempi di rispettiva utilizzazione;

22 predisporre il Progetto di monitoraggio ambientale, secondo le Linee guida redatte dalla Commissione Speciale VIA, ed inserire il relativo costo di attuazione nel quadro economico;

23 anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura;

24 predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001);

25 inserire nei capitolati d'appalto clausole che impongono agli appaltatori di osservare tutte le prescrizioni relative alla conduzione delle attività di cantiere e alla mitigazione dei relativi impatti;

26 redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento;

27 la finestra di Varna dovrà essere spostata di circa 950 metri a nord, localizzando il portale presso il deposito principale nell'ambito Hinterrigger, dove dovrà essere sistemata la logistica di cantiere e di materiale condivisa e coordinata sia per la galleria di Base che per la linea di accesso;

28 dovrà essere previsto l'incapsulamento dei binari esistenti e dei nuovi binari nell'ambito di Ponte Gardena fino al portale della galleria Sciliar;

29 dovrà essere redatto uno studio complessivo relativo all'inserimento architettonico - paesaggistico dell'infrastruttura progettata;

30 contestualmente alla redazione del progetto definitivo della linea di accesso alla Galleria del Brennero dovrà essere redatto il progetto preliminare per il tracciato nella bassa Atesina;

31 dovranno essere adeguate le caratteristiche dell'impianto idrico antincendio che non sono completamente conformi a quanto richiesto al paragrafo 1.2.3 dei REQUISITI MINIMI dell'ALLEGATO 2 del Decreto 28 ottobre 2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie" Il decreto infatti prescrive una interdistanza degli idranti UNI 45 di 125 m invece dei 250 m previsti in progetto.

Parte 2 - RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda, inoltre:

a. nel definire con maggior dettaglio le aree adibite a deposito temporaneo e definitivo del materiale di scavo e relativi flussi, il progetto definitivo analizzi in dettaglio tutte le possibili sinergie con le attività di cava già in essere e/o trasferibili in considerazione del progetto; si raccomanda al riguardo una stretta collaborazione con gli uffici competenti della Provincia autonoma di Bolzano al fine di ottimizzare le attività sul territorio;

b. assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca la Certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile;

c. nello svolgimento delle attività di cantiere (lavorazione del materiale di scavo, produzione di calcestruzzo, ecc.) prevedere il riciclo dell'acqua, impiegando anzitutto l'acqua presente in galleria, previe tutte le necessarie operazioni di caratterizzazione fisico-chimiche, selezione e trattamenti depurativi eventualmente necessari;

d. nelle gallerie considerate sono previsti tutti gli impianti prescritti nei REQUISITI MINIMI dell'ALLEGATO 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie". Gli impianti risultano conformi alle indicazioni del suddetto decreto, salvo l'impianto idrico antincendio come di seguito specificato. Si auspica che nelle successive fasi della progettazione possa essere valutata la possibilità di prevedere un impianto di rilevazione incendi lungo tutta la tratta in galleria, con cavo termosensibile di tipo analogico o, per le gallerie di lunghezza maggiore, di tipo laser. Tale impianto, frequentemente installato nelle gallerie ferroviarie, può segnalare tempestivamente eventuali incendi e meglio gestire il funzionamento dell'impianto di pressurizzazione dei by-pass e dei "cameroni";

e. si ricorda comunque che ai sensi del decreto citato (decreto ministeriale 28 ottobre 2005), nelle successive fasi della progettazione, dovrà essere redatto il documento "Analisi del rischio" sulla base del quale potrà essere stabilito in che misura il sistema galleria prescelto nel progetto in esame risponde ai requisiti (minimi e integrativi) previsti che consentono di rispettare l'obiettivo di sicurezza prescritto nel decreto citato, apportando le conseguenti modifiche e integrazioni.

11A03644

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2011.

Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile. (Deliberazione n. 73).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto l'art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/CE, ha demandato al Garante il compito di individuare le modalità di inserimento e successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico;

Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorità, ai sensi del citato art. 129 del Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito degli elenchi telefonici c.d. «alfabetici» e ha prescritto agli operatori telefonici di utilizzare il modello di informativa e richiesta di consenso di cui all'allegato IV al medesimo provvedimento;

Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi «categorici»);

Visto l'art. 20-*bis* della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha modificato l'art. 130 del Codice, consentendo il trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato e prevedendo l'istituzione di un «Registro pubblico delle opposizioni» (di seguito «Registro»);

Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, di seguito, «Regolamento», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2010);

Visto il provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, n. 16/2011, recante «Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni» (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2011, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1784528);

Visto che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina i provvedimenti precedentemente adottati dal Garante in attuazione dell'art. 129 del Codice perdono efficacia limitatamente all'attività di cui all'art. 7, comma 4, lett. *b)*, svolta mediante l'impiego del telefono (art. 20-*bis*, comma 2, legge 20 novembre 2009, n. 166);

Visto il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010, relativo al «Trattamento dei dati degli abbonati in caso di number portability» (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2010, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1711492) e il provvedimento dell'8 aprile 2010, relativo alle «Misure a tutela della c.d. «ricerca inversa» dei vecchi abbonati ai servizi telefonici» (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2010, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1713429);

Viste le osservazioni formulate da Assotelecomunicazioni (ASSTEL) con la nota inviata in data 16 febbraio 2011;

Considerato che la nuova disciplina sopra descritta riguarda esclusivamente il marketing telefonico mediante l'ausilio di un operatore e lascia invariate:

la disciplina di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice relativa alle comunicazioni elettroniche effettuate per finalità di marketing mediante strumenti automatizzati (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo mms o *sms)*;

la disciplina relativa al marketing cartaceo, per il quale restano valide le regole indicate dal Garante con il citato provvedimento del 15 luglio 2004 sugli elenchi c.d. «alfabetici»;

Tenuto conto della necessità che venga fornita ai nuovi abbonati l'informativa di cui all'allegato I al presente provvedimento, che tiene conto delle recenti modifiche legislative e regolamentari e, in particolare, della possibilità che i dati degli interessati possono essere utilizzati anche per chiamate pubblicitarie, ricordando l'esistenza del diritto di opporsi alla ricezione di tale tipologia di chiamate telefoniche, iscrivendo la propria utenza telefonica nel Registro;

Considerato che anche con il nuovo regime introdotto dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, così come disposto con il provvedimento del Garante del 1° aprile 2010, gli abbonati che cambino operatore devono ricevere il nuovo modello di informativa e richiesta di consenso di cui all'allegato I al presente provvedimento e, nel caso in cui non rispondano o non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite, salvo il caso di diversa espressione di volontà che potrà essere manifestata, gratuitamente, dall'interessato in qualsiasi momento;

Considerato altresì che con il nuovo regime resta fermo il riferimento indicato nel provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 agli abbonati i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005 per i quali resta attiva la funzione di ricerca inversa, consistente nella ricerca del nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, anche senza il consenso espresso degli abbonati, salvo il rispetto di eventuali volontà contrarie comunicate dagli stessi al proprio operatore di telefonia;

Tenuto conto della necessità che venga fornita ai vecchi abbonati, alla prima occasione utile di contatto, l'informativa aggiornata di cui all'allegato II al presente provvedimento, che tiene conto delle recenti modifiche legislative e regolamentari e, in particolare, della possibilità che i dati degli interessati possono essere utilizzati anche per chiamate pubblicitarie, ricordando l'esistenza del diritto di opporsi alla ricezione di tale tipologia di chiamate telefoniche, iscrivendo la propria utenza telefonica nel registro, così come previsto anche dall'art. 11 del regolamento;

Rilevato che è altresì opportuno, considerata la nuova disciplina relativa all'utilizzabilità dei dati presenti negli elenchi telefonici per finalità di telemarketing, che nell'informativa da rendere ai vecchi abbonati sia ricordata, con adeguata evidenza, l'esistenza del diritto di chiedere, sempre e in ogni momento, la cancellazione dei propri dati dagli elenchi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prescrivere agli operatori telefonici, in qualità di titolari del trattamento, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lett. *b)* e 154, comma 1, lett. *c)* del Codice, di utilizzare i modelli di cui agli allegati I e II al presente provvedimento, al fine di rendere conforme il trattamento alla nuova disciplina;

Considerato che tali modelli devono essere utilizzati dagli operatori telefonici: per i nuovi abbonati, al momento della stipulazione del contratto, per i vecchi abbonati, alla prima occasione utile di contatto, e che i medesimi modelli devono altresì essere inseriti nel sito web del titolare, dandone opportuno riscontro all'Autorità rispettivamente entro sessanta giorni (per i nuovi abbonati e per coloro che cambiano operatore richiedendo la cd. number portability) ed entro centottanta giorni (per i vecchi abbonati) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Tenuto conto altresì che, alla luce delle recenti modifiche normative e regolamentari, risulta superata, tra l'altro, la previsione di indicare tramite l'apposito simbolo grafico il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale precedentemente indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-*ter* del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso il Garante

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. *b)* e 154, comma 1, lett. *c)* del Codice, prescrive a tutti gli operatori telefonici, in qualità di titolari del trattamento:

a) di utilizzare, per i nuovi abbonati alla telefonia fissa e mobile, e per coloro che cambiano operatore richiedendo la cd. number portability, nei termini di cui in motivazione, il modello di informativa e richiesta di consenso per la telefonia fissa e mobile di cui all'allegato I al presente provvedimento, al momento della stipulazione del contratto, nonché di inserirlo nei rispettivi siti web dandone idonea evidenza;

b) di utilizzare, per i vecchi abbonati alla telefonia fissa e mobile, nei termini di cui in motivazione, il modello di informativa di cui all'allegato II al presente provvedimento, comprensivo dell'indicazione che l'abbonato ha sempre, e in ogni momento, il diritto di cancellarsi dagli elenchi e di inviarlo alla prima occasione utile di contatto, anche tramite l'invio di rendiconti, fatture o di altre comunicazioni di servizio, nonché di inserirlo nei rispettivi siti web dandone idonea evidenza;

c) di fornire idoneo riscontro all'Autorità, rispettivamente entro sessanta giorni relativamente all'adempimento di quanto prescritto alle lettera *a)* ed entro centottanta giorni per quanto prescritto alla lettera *b)*, termini da computarsi entrambi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si ricorda che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.152 del Codice, è possibile proporre opposizione con ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento, e che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5 del Codice).

Roma, 24 febbraio 2011

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

Allegato I

SPAZIO PERSONALIZZABILE CON IL MARCHIO AZIENDALE

Gentile cliente,

Lei può decidere, rispondendo alle domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome e altri Suoi dati personali negli elenchi telefonici. Se Lei è un nuovo abbonato erisponde “NO” o non riconsegna questo modulo, i Suoi dati non saranno inseriti.Se Lei ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (*c.d. numberportability*) e non risponde al presente questionario o non lo riconsegna, saranno mantenute le scelte da Lei fatte con il precedente operatore.

La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata.

I Suoi dati potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone e, in base a recenti modifiche legislative, anche per chiamate pubblicitarie, a meno che Lei non decida di iscriversi al **“Registro pubblico delle opposizioni”** per dire no alle telefonate promozionali.

Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro:

- Per raccomandata, scrivendo a:
  “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
  UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
- Via fax: 06.54224822
- Per e-mail: **abbonati.rpo@fub.it**
- Tramite il numero verde: 800.265.265
- Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: http://www.registrodelleopposizioni.it

---

1) Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici?

☐ Sì ☐ NO

SE HA RISPOSTO “NO”:

- può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande;
- pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi barrato la casella No), può chiedere che i dati che indicherà più avanti alle sezioni 2) e 3) possano essere forniti a chi ne faccia richiesta solo attraverso un servizio di informazione abbonati. Se è interessato a questa opzione barri questa casella ☐

SE HA RISPOSTO “SÌ”: risponda alle domande successive.

---

2) Dati essenziali - Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi?

COGNOME: ____________________
(Oppure l’ente, l’azienda o l’associazione)

NOME: ____________________
(Se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale)

NUMERO/NUMERI DI TELEFONO DA INSERIRE NEGLI ELENCHI:____________________
(Può indicare uno o più numeri di telefono fisso e/o mobile)

INDIRIZZO (Via/Piazza) ____________________ N. CIVICO :______ FRAZIONE: ____________________
COMUNE:____________________ C.A.P.:_________ PROVINCIA____________________
(Se vuole che non compaia in elenco, non indichi la via/piazza; può anche omettere solo il numero civico)

---

3) Dati facoltativi

Vuole che negli elenchi figurino altri suoi dati?

☐ Sì ☐ NO

SE HA RISPOSTO “SI”: li indichi eventualmente qui sotto.

- TITOLO DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE: ____________________
(Può indicarlo in forma abbreviata, es.: dott., prof., avv., ing., rag., geom.)

- PROFESSIONE/ATTIVITÀ:____
(Solo per chi svolge attività di rilevanza economica)

4) Dal numero telefonico al nome

Una persona che non conosce o non ricorda il Suo nome, potrebbe risalire ad esso sulla base del Suo numero telefonico oppure di un altro Suo dato. È D'ACCORDO CHE CIÒ POSSA AVVENIRE?

☐ SÌ ☐ NO

5) Vuole ricevere pubblicità per posta?

Lei ha il diritto di dire Sì o NO all'invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta cartacea al Suo indirizzo indicato negli elenchi.

SONO D'ACCORDO CON L'USO DEL MIO INDIRIZZO PER L'INVIO DI POSTA CARTACEA PUBBLICITARIA:

☐ SÌ ☐ NO

Se SI, il simbolo della bustina indicherà questa Sua scelta.

Data _______________ Firma ____

Presso i recapiti sotto indicati Lei potrà:

- avere un'ulteriore copia di questo modulo;
- modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da Lei effettuate;
- esercitare i Suoi diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

*(**Nota per il titolare del trattamento:** se designa un responsabile del trattamento per i rapporti con gli interessati, questi andrà indicato con i relativi recapiti).*

Sito web: www.societàx.it; e-mail: elenchi@societàx.it; indirizzo postale: ………..; Società X………..; Servizio elenchi, Via ……..; Codice postale ……..; Città……………; telefax: 800. xx.xx.xx.xxx; Per altre informazioni, chiamare: 800.xx.xx.xx.xx (chiamata gratuita)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

Gentile cliente, in aggiunta a quanto sopra indicato, la nostra Società, titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali che:

- i dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei Suoi contatti tramite i recapiti sopra forniti, sono rilasciati da Lei facoltativamente e liberamente, senza alcuna conseguenza negativa a Suo carico;
- i dati da Lei forniti verranno inseriti negli elenchi rispettando le Sue scelte, salvo possibili aggiustamenti di eventuali errori formali e miglioramenti redazionali già tenuti presenti per gli elenchi in distribuzione;
- accanto al cosiddetto elenco telefonico generale, nel quale Lei ha il diritto di figurare, saranno pubblicati altri tipi di elenchi (via Internet, riprodotti su supporti elettronici, su carta), eventualmente distinti per categorie o per zone geografiche o per tipo di telefonia fissa e/o mobile;
- i dati degli abbonati al telefono e degli utenti di carte telefoniche prepagate saranno raccolti in un unico archivio elettronico (*data base unico* - DBU), dove verranno registrate anche le scelte di ognuno (sì o no alla pubblicazione del numero del telefono cellulare, sì o no all'indicazione della professione e così via). È sulla base di questi dati che verranno poi formati gli elenchi;
- gli abbonati alla telefonia fissa o mobile che abbiano cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (*c.d. numberportability*) e non rispondano alle domande del questionario o non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite. I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente funzionali per prestare i servizi da Lei richiesti, o per i quali ha manifestato il consenso;
- nell'ambito della ns. Società, i dati vengono a conoscenza delle seguenti categorie di responsabili e incaricati del trattamento:____
- potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi ai predetti recapiti.

Società X ... è tenuta a conferire alcuni dati che la riguardano in un archivio elettronico unico – DBU – dove sono presenti anche i dati di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile, che li possono consultare ed utilizzare al solo fine di prestare i servizi da Lei richiesti, realizzare gli elenchi telefonici, prestare servizi di informazione ed eventualmente inviare pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc., se Lei lo ha richiesto.
Una spiegazione più approfondita sugli elenchi e sul data-base unico accessibile a tutti gli operatori (DBU) è disponibile sul sito web www.societàX.it

Allegato II

SPAZIO PERSONALIZZABILE CON IL MARCHIO AZIENDALE

Gentile cliente,

La informiamo, in base a recenti modifiche legislative, che i Suoi dati, presenti in elenco, potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone eanche per chiamate pubblicitarie, a meno che Lei non decida di iscriversi al **"Registro pubblico delle opposizioni"** per dire no alle telefonate promozionali.

Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro:

- Per raccomandata, scrivendo a:
"GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI"
UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
- Via fax: 06.54224822
- Per e-mail: **abbonati.rpo@fub.it**
- Tramite il numero verde: 800.265.265
- Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita "area abbonato" sul sito: http://www.registrodelleopposizioni.it/

Le ricordiamo che Lei ha sempre,e in ogni momento,il diritto di chiedere la cancellazione dei Suoi dati dagli elenchi.

In tal caso può comunicarci tale Sua volontà.

Il titolare del trattamento inserisce in questo spazio le modalità attraverso cui l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Sito *web*: www.societàx.it; e-mail: elenchi@societàx.it; indirizzo postale: ………..; Società X………..; Servizio elenchi, Via ……..; Codice postale ……..; Città……………; telefax: 800. xx.xx.xx.xxx; Per altre informazioni, chiamare: 800.xx.xx.xx.xx (chiamata gratuita)

Se il titolare designa un responsabile del trattamento per i rapporti con gli interessati, questi andrà indicato con i relativi recapiti.

Una spiegazione più approfondita sugli elenchi è disponibile sul sito *web* www.societàX.it

11A03547

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 2011.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio1989 ed in particolare gli artt. 6 e 16;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 2274 del 2 luglio 1994, e successive modificazioni, emanate con decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, decreto rettorale n. 632 del 31 maggio 2000, decreto rettorale n. 28 del 15 gennaio 2002 e decreto rettorale n. 181 del 21 marzo 2005, decreto rettorale n. 2406 del 12 aprile 2007, decreto rettorale n. 1176 del 22 febbraio 2008, decreto rettorale n. 197 del 18 gennaio 2008;

Considerata l'opportunità di prevedere la costituzione di un'Avvocatura interna all'Amministrazione (composta da iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati) cui affidare il patrocinio dell'Università, oltre che all'Avvocatura dello Stato e, in certi casi ad avvocati del libero foro;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 9 comma 2 lett. *h)* , con successivo scorrimento del testo dell'attuale punto *h)* al punto *i)*, come di seguito riportato:

«spetta al Rettore, in particolare:

(…)

h) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;

(…)»;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 14/2010/IV/1 del 20 luglio 2010 con la quale è stato deliberato di apportare la modifica sopra specificata all'art. 9 titolo I, dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

Sentiti per le loro competenze, il Consiglio di Amministrazione, il Senato degli Studenti e i Consigli delle Facoltà e dei Dipartimenti interessati;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 5/2010/III/1 del 13 dicembre 2010, con la quale, acquisiti i pareri previsti dall'art. 77 dello Statuto, si approva, in seconda lettura, la modifica dell'art. 9 comma 2 lett. *h)* del titolo I dello Statuto di Ateneo;

Tenuto conto che la modifica dell'art. 9 anzidetto è stata trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. 359 del 12/01/2011, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, per il controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota ministeriale prot. n. 311 del 18 gennaio 2011, con la quale il Ministero comunica di non avere rilievi di legittimità e di merito da opporre;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Valutato ogni opportuno elemento;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 9 comma 2 lett. *h)* del titolo I dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino è modificato come segue:

«*Omissis*

Art. 9

(Rettore)

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge; ha compiti di proposta ed impulso, di attuazione e di vigilanza; assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo.

2. Spetta al rettore, in particolare:

a) convocare e presiedere le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, delle quali stabilisce l'ordine del giorno, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi e l'attuazione delle delibere degli stessi;

b) emanare eventuali modifiche statutarie e nuove norme regolamentari deliberate dagli organi collegiali competenti;

c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università, assicurando la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti;

d) sottoscrivere gli accordi di cooperazione scientifica e didattica d'interesse generale per l'Università, approvati dai competenti organi di governo;

e) presentare al Ministro competente per l'Università le relazioni periodiche previste dalla legge;

f) promuovere rapporti, per quanto concerne l'Università nel suo complesso, con gli Enti Locali competenti per territorio e con le organizzazioni economiche e sociali interessate all'attività dell'Ateneo;

g) assumere, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti amministrativi necessari, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale competente alla prima riunione successiva;

h) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato, fatta salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il rettore dura in carica 4 anni accademici ed è nominato con decreto del Ministro, dell'Università e della Ricerca. Le funzioni di rettore non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. Il rettore designa, fra i professori di prima fascia, che abbiano optato per il regime a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina, un prorettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni, in caso di temporaneo impedimento od assenza. Il prorettore è nominato con decreto rettorale e il suo mandato coincide con quello del rettore. La carica di prorettore è incompatibile con altre cariche universitarie previste in questo statuto.

5. Il rettore può esercitare le proprie attribuzioni, oltre che con rappresentanti designati caso per caso, anche a mezzo di vice-rettori, in numero non superiore a dieci, con delega specifica biennale rinnovabile, da lui stesso designati tra i docenti dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico.

6. Il rettore ed il prorettore, su loro richiesta e con decreto ministeriale, possono essere parzialmente esentati dallo svolgimento di attività didattica. Al rettore, al prorettore ed agli eventuali vice-rettori di cui al precedente comma 5 spetta un'indennità di carica nella misura fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.».

Omissis

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 2 febbraio 2011

Il rettore: PELIZZETTI

11A03215

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mercilon 3x21 tabletten»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 510 del 16 febbraio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Mercilon 3x21 tabletten dal Belgio con numero di autorizzazione BE 141425, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Gekofar S.r.l. Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice AIC: 040688018 (in base 10) 16TQDL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: desogestrel 0,150 mg ed etinilestradiolo 0,020 mg;

eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, biossido di silicio colloidale, d, l-alfa-tocoferolo, lattosio.

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine DEPO - PACK S.n.c.. Di Del Deo Silvio E C.. - Via Morandi, 28 - Saronno - VA; Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse;

codice AIC: 040688018; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse;

codice AIC: 040688018; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03213

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epione cream tube 30 g»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 509 del 16 febbraio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Epione cream tube 30 g con numero di autorizzazione 9263004, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Gentalyn Beta e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Gekofar S.r.l. Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: Gentalyn Beta «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

Codice AIC: 040691014 (in base 10) 16TTB6 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 100 g. di crema contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 0,166 g corrispondenti a 0,1 g di gentamicina; betametasone 17-valerato 0,122 g corrispondenti a 0,1 g di betametasone;

eccipienti: clorocresolo, polietilenglicole monocetiletere (Cetomacrogol 1000), alcool cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, sodio fosfato, acido fosforico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Gentalyn Beta 0,1% + 0,1% è indicato nel trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Le indicazioni al suo utilizzo sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine DEPO - PACK S.n.c.. Di Del Deo Silvio E C.. - Via Morandi, 28 - Saronno - VA; Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: Gentalyn Beta «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

codice AIC: 040691014; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: Gentalyn Beta «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g;

codice: AIC: 040691014; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neotigason»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 397 del 28 febbraio 2011

Titolare AIC: ACTAVIS Italy S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale In via Luigi Pasteur, 10, 20014 - Nerviano - Milano - Codice Fiscale 09193481000

Medicinale: NEOTIGASON

Variazione AIC:

10. Modifica minore del processo di produzione del principio attivo

13.b Altre modifiche di una procedura di prova, inclusa la sostituzione o l'aggiunta di una procedura di prova

modifica delle specifiche del principio attivo/intermedio/materiale di partenza

modifica dei limiti relativi alla procedura di prova durante la fabbricazione del medicinale

nuovo produttore principio attivo/intermedio/ materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP

modifica delle specifiche solventi/reagenti usati nella produzione del principio attivo

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Sono autorizzate le modifiche, presentate in forma di «Umbrella variation», come di seguito specificato:

Introduzione di un nuovo produttore dell'intermedio Ro 94-0191/001 per la sintesi del principio attivo acitretina (Zach System)

da	a
F. Hoffmann La Roche Ltd Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, Switzerland e/o Roche Carolina Inc. 6173 East Old Marion Highway Florence, S.C. 29506-9330, USA	F. Hoffmann La Roche Ltd Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, Switzerland e/o Roche Carolina Inc. 6173 East Old Marion Highway Florence, S.C. 29506-9330, USA and,or ZACH System Zambon Advanced Fine Chemicals, Z.I. La Croix Cadeau B.P. 10079, 49242 Avrille Cedex France

Modifica di un in-process control nello step 2 durante la produzione del principio attivo (IPC 2.1)

da	a
SITUAZIONE AUTORIZZATA	SITUAZIONE PROPOSTA
In process control method in step 2: IPC 2.1: TLC Soluzione standard 1: 20 mg/ml Ro 11-3762 Soluzione standard 2: 1 mg/ml Methoxy-C15-ynol Soluzione standard 3: 0.4 mg/ml Ro 14-0652 Soluzione standard 4: 0.8 mg/ml Ro 14-0652	In process control method in step 2: IPC 2.1: TLC Soluzione standard 1: 20 mg/ml Ro 11-3762

Aggiornamento della specifica per il test “Colore” relative al materiale di partenza “Propionaldeide”

da	a
SITUAZIONE AUTORIZZATA	SITUAZIONE PROPOSTA
Specifiche per propionaldeide colore max BY7	Specifiche per propionaldeide colore max Ph Eu B8, Y7 o BY7

Aggiornamento della specifica per il test "Identity test for potassium" relativa al reagente Potassio idrogeno solfato (KHSO4)

da	a
Specifiche per potassio idrogeno solfato Test di identificazione per il potassio (reazione con ditartrato sodico)	Specifiche per potassio idrogeno solfato Test di identificazione per il potassio (reazione con esanitrocobaltato di sodio)

Aggiunta del set di specifiche relative ai solventi, reagenti e materiali ausiliari applicabili al solo sito proposto (Zach System France S. A.)

da	a
Specifiche di solventi, reagenti, e mateiali ausiliari per il nuovo sito nessuno	Specifiche di solventi, reagenti, e materiali ausiliari per il nuovo sito Riportato nel CTD section 3.2.S.2.3.1 Starting Materials, Solvent , Reagent, Auxiliary Materials and their Specifications (paragraph 4)

Modifica minore del processo di produzione del principio attivo

da	a
Processo di produzione: Step 1: ….estratto con cloruro di metilene e purificato mediante cristallizzazione con metanolo/acqua Step 2:essiccato con solfato di sodio e parzialmente idrogenato….	Processo di produzione: Step 1: ….estratto con cloruro di metilene o metilterbutil etere e purificato mediante cristallizzazione con metanolo/acqua Step 2:essiccato con solfato di sodio o mediante distillazione azeotropica e parzialmente idrogenato….

Modifica (sostituzione) di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione del principio attivo (relativo al test “titolo dell’acido propionico” elencato tra le specifiche per il controllo del materiale di partenza “propionaldeide”)

da	a
Contenuto di acido propionico (GC)	Contenuto di acido propionico (titolazione potenziometrica)

Modifica (sostituzione) di una procedura di prova di un principio attivo o di un materiale di partenza/intermedio/reagente utilizzato nel processo di produzione del principio attivo (relativo al test “titolo” elencato tra le specifiche per il controllo del gliossilato etile (50% in toluene)

da	a
Titolo (titolazione con tiosolfato di sodio)	Titolo (titolazione potenziometrica)

relativamente alle confezioni sottoelencate:
AIC N. 027480019 - "10 mg capsule rigide" 30 capsule
AIC N. 027480021 - "25 mg capsule rigide" 20 capsule

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A03495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Supracef»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 398 del 28 febbraio 2011

Medicinale: SUPRACEF.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco D'Italia S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Walter Tobagi, 8 - 20068 Peschiera Borromeo - Milano, codice fiscale 00714810157.

Variazione A.I.C.:

B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.b.3.b - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medici.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Sono autorizzate le modifiche presentate in forma di «Grouping» come di seguito specificato:

modifica del processo di produzione del prodotto finito:

granulazione della cefixima con etanolo con ottimizzazione della quantità di etanolo ed esecuzione di 2 granulazioni invece di una;

preparazione del granulato di saccarina calcica (lotto di circa 50 kg invece di 2,4 *kg)*;

preparazione della miscela finale: aggiunta del magnesio stearato prima della miscelazione finale;

inserimento della specifica «dissoluzione Q = 80% in 15 min (rilascio e fine validità);

inserimento delle specifiche:

altre sostanze correlate identificate ≤ 0,5% (rilascio e fine validità);

ogni altra impurezza non specificata ≤ 0,2% (rilascio e fine validità).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028855068 - «400 mg compresse dispersibili» 5 compresse;

A.I.C. n. 028855070 - «400 mg compresse dispersibili» 7 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bramitob»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 399 del 28 febbraio 2011

Medicinale: BRAMITOB.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma, codice fiscale 01513360345.

Variazione A.I.C.: B.II.d.1.f - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa all'eliminazione della specifica della determinazione del prodotto di degradazione non identificato RRt 0.27:

da: prodotto di degradazione non identificato RRt 0.27 ≤ 3.0;

a: prodotto di degradazione non ricercato.

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 036646014 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 16 contenitori monodose 4 ml;

A.I.C. n. 036646026 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 28 contenitori monodose 4 ml;

A.I.C. n. 036646038 - «300 mg/4 ml soluzione da nebulizzare» 56 contenitori monodose 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03497

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Difmetre»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 400 del 28 febbraio 2011

Medicinale: DIFMETRE.

Titolare A.I.C.: Abbott Products S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Della Libertà, 30 - 10095 Grugliasco - Torino, codice fiscale 05075810019.

Variazione A.I.C.:

B.II.d.1.c - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

B.II.d.1.d - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito soppressione di un parametro di specifica non significativo;

B.II.d.1.f - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito soppressione di un parametro di specifica suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: sono autorizzate le modifiche presentate in forma di «Grouping» come di seguito specificato:

aggiunta del test di identificazione mediante spettro UV per tutti i principi attivi al rilascio del prodotto finito;

aggiunta dei parametri di specifica alla specifica prodotti di degradazione: ogni prodotto non identificato correlato all'indometacina ≤ 0.20%, ogni prodotto non identificato correlato alla procloroperazina maleato ≤ 0.50%, ogni prodotto non identificato correlato alla caffeina ≤ 0.20% al rilascio ed al termine del periodo di validità del prodotto finito.

Eliminazione del parametro di specifica non significativo «ogni prodotto di degradazione non noto ≤ 0.50%, calcolato rispetto alla procloroperazina maleato» al rilascio ed al termine del periodo di validità del prodotto finito;

eliminazione del parametro di specifica «prodotto di degradazione: perazina» al rilascio ed al termine del periodo di validità del prodotto finito;

adeguamento alla Farmacopea europea 5.1.4, 2.6.12 e 2.6.13 della specifica «qualità microbiologica» al rilascio ed al termine del periodo di validità del prodotto finito.

relativamente alla confezione sotto elencata: A.I.C. n. 021633045 - «compresse effervescenti» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fidato»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 401 del 28 febbraio 2011

Medicinale: FIDATO.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte Della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme - Padova, codice fiscale 00204260285.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del nuovo produttore del P.A. Ceftriaxone Sodico Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd., N.849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong Province, China, non in possesso di CEP.

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 035867011 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035867023 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 035867035 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 035867047 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 035867050 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bisolvon»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 402 del 28 febbraio 20011

Medicinale: BISOLVON.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Loc. Prulli, 103/C - 50066 Reggello - Firenze, codice fiscale 00421210485.

Variazione A.I.C.:

B.II.d.te - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'ampliamento del limite del test per la determinazione del prodotto di degradazione del principio attivo denominato PD237 relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 021004041 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone 250 ml gusto ciliegio-cioccolata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03500

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 16 febbraio 2011 e riguardano il territorio comunale dei comuni di Martina Franca (TA), Giovinazzo (BA), Carovigno (BR), Barletta (BAT), Canosa di Puglia (BAT), Cerignola (FG), Margherita di Savoia (BAT), San Ferdinando di Puglia (BAT), Trinitapoli (BAT), Latiano (BR), Faggiano (TA), Pescopagano PZ. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

11A03209

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che l'impresa BOITE D'OR GIOIELLI SPA, già assegnataria del marchio di identificazione «60 CN», ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, ha restituito i punzoni per trasferimento della propria sede legale in altra provincia. Con determinazione dirigenziale n. 152/PM del 21.02.2011 l'impresa su citata è stata cancellata dal Registro degli assegnatari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo.

I punzoni ritirati e le relative matrici sono stati deformati.

11A03210

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

marchio: n. 59 PT; denominazione impresa: Diamante S.r.l., via G. Spontini n. 1 (angolo via Mabellini) - Pistoia; causa cancellazione: cessata attività; punzoni restituiti: due; punzoni smarriti: —.

11A03199

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Saint Barthélémy (Francia) e rideterminazione della circoscrizione del Consolato onorario in Pointe-à-Pitre.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare onoraria in Saint Barthélémy (Francia) è soppressa.

Art. 2.

La circoscrizione del consolato onorario in Pointe-à-Pitre è così rideterminata: il Dipartimento della Guadalupa e le collettività d'oltremare di Saint Barthélémy e di Saint Martin.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A03392

Istituzione del Vice Consolato onorario in Nevsehir (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Nevsehir (Turchia) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Ankara, con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Nevsehir, Kirsehir, Yozgat.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il direttore: VERDERAME

11A03393

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in East London (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Enrico Contardo, vice console onorario in East London (Sud Africa) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Cape Town degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Cape Town delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia a Cape Town delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in East London;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Cape Town degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Cape Town dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Cape Town della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in East London;

j) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

k) emanazione di atti conservativi che non implichino la disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia a Cape Town);

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Cape Town, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia a Cape Town;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A03394

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di riapertura delle operazioni di sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013; nona e decima trance.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2011, è stato pubblicato il decreto n. 15561 del 23 febbraio 2011 recante l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013.

Per mero errore materiale, il titolo indicato nella suddetta Gazzetta reca come data di godimento dei predetti titoli di Stato il 1° novembre 2011 anzichè 2010; ciò stante il seguente titolo:

"Decreto 23 febbraio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre *2011* e scadenza 1° novembre 2013, nona e decima tranche."

deve intendersi così modificato:

"Decreto 23 febbraio 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre *2010* e scadenza 1° novembre 2013, nona e decima tranche."

11A03697

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale previsto dall'art.23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47 destinato alla copertura degli oneri relativi al rinnovo del C.C.N.L. 2002/2003 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale delle aziende del comparto, esclusivamente nei territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Sicilia - anno 2011.

Si informa che questo Ministero avvia la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2011 previsto dalla citata legge, spettante alle aziende del comparto attive esclusivamente nei territori delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

Si chiarisce che per le aziende operanti nei bacini di traffico ricadenti in altri ambiti nazionali, i contributi destinati alla copertura dei contratti di categoria rinnovati per i bienni compresi nel periodo 2002-2007 sono erogati dalle rispettive amministrazioni regionali, in virtù delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 295 e seguenti della legge finanziaria 2008.

Al fine di procedere all'istruttoria mirata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare istanza in bollo da € 14,62 come riprodotta nell'allegato *A*, corredata dal certificato rilasciato dalla camera di commercio in carta semplice con riferimento alla legge n. 575/1965 (Antimafia), e dai prospetti contabili (allegati 1 - 2 - 3 - 4), accuratamente compilati e sottoscritti da tutti gli organi ivi indicati, riprodotti sul sito Internet: www.mit.gov.it - home page - servizi di trasporto - trasporto pubblico locale

Tali documenti, da presentare in originale e fotocopia, devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, all'indirizzo prestampato nella citata istanza.

Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione di documenti istruttori.

Una copia dei medesimi documenti in carta semplice va altresì inviata, per conoscenza, alle rispettive regioni di appartenenza la quale curerà l'inoltro a questo Ministero unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del servizio per asseverare l'appartenenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

11A03344

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Sfo Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 21 febbraio 2011, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con Decreto direttoriale 30 giugno 2010, alla Società «SWC FIDUCIARIA S.R.L.» con sede legale in Milano (MI), Codice fiscale n. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 06796000963, deve intendersi riferita alla Società «SFO FIDUCIARIA S.R.L.» a seguito della modifica della denominazione sociale.

11A03396

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Riva Reno Fiduciaria S.r.l.», in Bologna.

Con decreto direttoriale 21 febbraio 2011, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 8 giugno 2010, alla Società «SUSTEN SERVIZI FIDUCIARI S.R.L.», con sede legale in Bologna (BO), Codice fiscale n. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 05327400965, deve intendersi riferita alla Società «RIVA RENO FIDUCIARIA S.R.L. SERVIZI FIDUCIARI E DI TRUST», in forma abbreviata «RIVA RENO FIDUCIARIA S.R.L.» a seguito della modifica della denominazione sociale.

11A03397

Approvazione del "Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2010"

In data 11 marzo 2011, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2010, predisposto dalla Società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. E' possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell' istruttoria presso la Divisione III della Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica - Dipartimento per l'energia - Ministero dello sviluppo economico - Via Molise, 2 - Roma, nonché sulla Homepage del sito web dello stesso Ministero al link "Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale".

11A03698

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. del comune di Taranto

La giunta della regione Puglia con atto n. 128 del 31/01/2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Taranto delle aree contermini al quartiere CEP - Salinella, adottata con deliberazione del Commissario prefettizio n. 110 del 09.08.2006, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 2244 del 29.12.2007 ed ha rilasciato il parere paesaggistico a condizioni ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT.

11A03211

Approvazione del progetto per la riconfigurazione di alcuni spazi dell'immobile denominato «Masseria Coccioli» in Lecce.

La giunta della regione Puglia con atto n. 106 del 31/01/2011 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo alla riconfigurazione degli spazi esterni ed interni e trasformazione in struttura ricettiva alberghiera dell'immobile denominato «Masseria Coccioli» da destinare a struttura ricettiva «albergo» nei termini di cui all'art. 6 della legge n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 art. 4 ed art. 7, approvato dal comune di Lecce con D.C.C. n. 119 del 14.12.2009, in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati ed ha rilasciato il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N. T.A. del PUTT/P.

11A03212

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-062) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo	Descrizione	Periodo	Canone
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00